



Regione Siciliana

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento della formazione
professionale Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027
Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" Regolamento (UE) n. 2021/1060
Regolamento (UE) n. 2021/1057

e

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento del lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - SERVIZIO VI -
COORDINAMENTO SERVIZI CENTRI PER L'IMPIEGO - POLITICHE GIOVANILI - POLITICHE
PRECARIATO - MOBILITÀ NAZIONALE E TRANSNAZIONALE - GESTIONE PON IOG - PON SPAO

Attività formativa 2024

Progetto n. 443 Titolo: metalmeccanici subacquei: OTS - INSHORE - OFFSHORE

CORSO A FINANZIAMENTO PUBBLICO
per
Operatore Tecnico Subacqueo
ID CORSO CS3781-ED10294

V A D E M E C U M

inizio corso: 06 Maggio, fine corso 13 Novembre 2024

Durata dell'Intervento: Ore :854; giorni 122

SOMMARIO

Regolamento del corso (Patto Formativo)	03
Le materie di insegnamento	10
CALENDARIO del corso	11
Argomenti di studio - Programma di addestramento	15
Lo staff del CEDIFOP	22
Legislazione vigente	23
Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani (Legge 07/2016)	34
Decreto Presidenziale n. 31/2018	43
Vario	55
ENI: Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei	60
Atti di sindacato ispettivo ed interrogazioni parlamentari (Camera – Senato – ARS – UE)	62
6.2.1.6 Sommozzatori e lavoratori subacquei	64
Tipologia attestato e qualifica	69
Iscrizione alla Capitaneria di Porto	72
C.P. Livorno 2012 (Lavori su Costa Concordia)	78
Cittadini extracomunitari	79
Iscrizione al repertorio presso l'Assessorato al Lavoro, Livello INSHORE	80
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DECRETO 05.03.2024: Linee guida operative cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali	85
Definizioni: IMCA, IDSA, HSE	88
Standard IDSA (articolo 3.2 Legge 07/2016 Regione Sicilia)	89
Documenti IMCA	91
Membri IDSA	101

PATTO FORMATIVO - REGOLAMENTO DEL CORSO di qualifica professionale per

OPERATORE TECNICO SUBACQUEO

Il Centro Studi C.E. DI FO.P., con autorizzazione Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, organizza un corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di:

OPERATORE TECNICO SUBACQUEO

Lo svolgimento del corso in oggetto e gli standard per la partecipazione allo stesso sono stabilite dal presente regolamento:

art. 1

La partecipazione al corso è riservata a 15 soggetti che:

abbiano raggiunto la maggiore età alla data d'inizio delle attività formative,

- abbiano assolto all'Obbligo Formativo;**
- siano disoccupati o inoccupati o inattivi;**
- siano residenti, o, domiciliati in Sicilia**

I cittadini di nazionalità extra UE, dovranno essere in possesso del Permesso di Soggiorno in corso di validità.

art. 2

Il corso ha una durata di 854 ore di istruzione teorico/pratica, per un totale di 122 giorni lavorativi (di 4, 6 o 8 ore cadauno). **Nelle giornate di 8 ore, è previsto n. 1 pasto al sacco per allievo, costituito da un primo piatto o da un secondo, a scelta del singolo. La scelta dei pasti sarà fatta settimanalmente.**

Il corso avrà luogo in Palermo e territorio regionale, presso le seguenti strutture:

- sede operativa CEDIFOP: Molo Sammuzzo – Porto di Palermo (lezioni teorico pratiche)
- Piscina e Officine specializzate, site nel territorio comunale.
- Mare: litorale provinciale.

Le lezioni saranno effettuate nei giorni feriali, in orari diurni, secondo il calendario delle lezioni predisposto dal Cedifop.

Per quanto attiene la parte pratica, essa è suddivisa in 8 step: **SCUBA 0-19 metri – SCUBA 20-30 metri – SURFACE 0-19 metri – SURFACE 20-30 metri – Assistenza alla vestizione – Comunicazioni – Gestione dell'ombelicale – Stand-by**, secondo gli standard IDSA previsti dalla LR 07/2016 (art. 3.2) e DPRS n. 31/2018.

Di ciascuno step vengono registrati i minuti di attività individuale, dalla somma degli stessi viene dedotta la media della classe, è ammessa una tolleranza del 20%, **un allievo che sia al di sotto della media/classe in più di 2 step, non potrà essere ammesso agli esami finali del Corso.**

art. 3

Coloro che hanno superato le prove di Selezione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, dovranno presentare, in originale, un certificato medico per attività sportiva non agonistica come prevista dalle normative vigenti (o la Certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001).

La mancata presentazione di detto Certificato costituisce motivo di esclusione dal corso.

art. 4

Il corso viene svolto rigorosamente a numero chiuso, nel rispetto del diritto di ciascun partecipante ad una formazione idonea al raggiungimento delle competenze necessarie all'esercizio della professione di Operatore Tecnico Subacqueo.

art. 5

Ciascun partecipante al corso dovrà, prima della data di inizio del corso, produrre:

- fotocopia della carta di identità (in corso di validità);**
- fotocopia titolo di studio;**
- fotocopia di eventuali brevetti conseguiti fino ai – 30 metri;**
- fotocopia codice fiscale;**
- certificato Medico (originale);**
- n. 4 fotografie formato tessera;**
- fotocopia del permesso di soggiorno (in corso di validità) per i cittadini di nazionalità estera (extra UE).**
- Autocertificazione di domicilio nel territorio della Regione Siciliana;**
- Autocertificazione di essere disoccupati oppure inoccupati o inattivi (DID).**

La mancata presentazione della documentazione richiesta costituisce motivo di esclusione dal corso.

art. 6

Tutti gli allievi frequentanti il corso sono coperti da Assicurazione I.N.A.I.L.

art. 7

Gli allievi avviati sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, mantenere durante l'attività formativa un comportamento civile, rispettando le direttive del Tutor e dei Docenti.

Non è consentito:

- **accedere alle lezioni in ritardo (max 5 minuti di tolleranza);** in caso di ritardo, l'allievo risulta assente per tutta l'ora, potrà essere ammesso alle lezioni a partire dall'ora successiva;
- **allontanarsi durante le ore di lezione** (se necessario uscire, dovrà firmare l'uscita sul registro delle presenze);
- **uso di cellulari e/o computer personali in aula, durante le lezioni;**
- durante l'addestramento l'entrata in acqua senza autorizzazione del docente e/o attivare iniziative personali;
- **durante le immersioni è vietato distaccarsi dal gruppo.**

. Qualsiasi inosservanza delle anzidette regole, comporta provvedimenti disciplinari nei confronti dell'allievo inadempiente.

Ciascun allievo si impegna a non svolgere, durante il periodo di svolgimento del corso, alcuna attività iperbarica "asciutta o bagnata" oltre quelle previste dal Corso stesso.

A salvaguardia della propria incolumità fisica e del gruppo, gli allievi devono mantenere un normale stato di salute psicofisica e di riposo prima delle attività del corso, segnalando eventuali anomalie sul proprio stato di salute. **A discrezione dell'Ente e dei docenti, l'allievo può essere temporaneamente interdetto dal fare immersioni e/o essergli richiesta ulteriore visita medica di controllo.**

Gli allievi si impegnano a non fumare nei locali di attività formativa nel rispetto della vigente normativa.

art. 8

Gli allievi devono mantenere un comportamento civile ed irreprensibile presso tutte le strutture dove saranno ospitati durante il corso.

Gli allievi:

- risponderanno personalmente degli eventuali danni arrecati alle suppellettili e pertinenze dei luoghi in cui si svolgeranno le attività formative;
- devono rispettare e mantenere la pulizia degli ambienti;
- non arrecare danni agli impianti della piscina e alle attrezzature dell'officina, ai laboratori, alle aule, alle imbarcazioni, etc. in cui si svolgeranno lezioni ed addestramento.

Inoltre gli allievi **sono responsabili del materiale didattico e delle attrezzature loro consegnate, eventuali smarrimenti (per qualsiasi motivo) e/o danneggiamenti saranno risarciti dagli allievi stessi, pena la non ammissione agli esami finali.**

Gli allievi sono tenuti all'ASSOLUTO RISPETTO della fauna, della flora e dell'habitat marino.

art. 9

Gli allievi avviati sono tenuti all'apposizione della firma di entrata ed uscita e del relativo orario nel registro di classe vidimato dall'Ente preposto dalla Regione Siciliana. **Non sono ammesse correzioni e/o abrasioni di alcun genere; in caso di errore, rivolgersi al Tutor o al Docente.** Qualesivoglia inosservanza delle anzidette regole, comporta provvedimenti disciplinari nei confronti dell'allievo inadempiente.

art. 10

L'ente gestore si riserva, ai sensi della normativa vigente, nel caso si verificassero assenze continue e ingiustificate da parte dei singoli, e comunque tali da non consentire un regolare e proficuo apprendimento, la possibilità, **di escludere dal corso i soggetti in questione.** **Il superamento del 30% di ore di assenza comporta l'impossibilità di essere ammessi agli esami finali** per il conseguimento della qualifica e l'allontanamento dalle lezioni al verificarsi della percentuale di assenze anzidetta.

Qualora un allievo, per motivi a lui imputabili, superi il limite massimo di assenze, non ha più diritto all'ammissione agli esami finali per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale.

art. 11

Ogni allievo iscritto al corso deve essere **munito di equipaggiamento individuale indispensabile (obbligatorio per la frequenza del corso) per le immersioni:**

borsone – cuffia da piscina – ciabatte per piscina – accappatoio - n. 2 moschettoni di acciaio inox min. 10 cm - cintura per zavorra – muta in neoprene min. 5 mm. con cappuccio – maschera – snorkel – pinne con cinghiolo – calzari in neoprene – guanti - Tuta monopezzo per esercitazioni in officina – Scarpe antinfortunistica - Logbook del Sommozzatore – Logbook del Supervisore.

Equipaggiamento addizionale consigliato (consigliato ma non obbligatorio per la frequenza del corso): coltello sub – profonditàmetro – orologio – tasca esterna in neoprene da applicare alla muta - lavagnetta in plexiglass con annessa matita e gomma - gruppo erogatori (con I° stadio fornito di fonte d'aria principale, fonte d'aria alternativa, frusta di bassa pressione e manometro) – zavorra - tabelle di decompressione standard in aria compressa U.S. Navy (plastificate) – G.A.V.

Gli allievi non regolarmente equipaggiati possono essere allontanati dalle lezioni e dalle esercitazioni pratiche; eventuali allontanamenti costituiranno ore di assenza.

art. 12

La frequenza del corso è assolutamente gratuita, essendo il corso finanziato dal PR FSE+

art. 13

Nel caso in cui un allievo si ritiri dal Corso, nulla, per alcuna ragione e/o titolo, potrà reclamare al CEDIFOP.

art. 14

L'inosservanza delle Norme previste nel presente Regolamento comporterà sanzioni da parte della Direzione del CEDIFOP, che potranno culminare anche nell'Espulsione dal corso stesso. In tal caso, nulla, a nessun titolo, l'allievo potrà richiedere al CEDIFOP.

Le sanzioni cui si fa riferimento sono:

- ❑ **Ammonizione Verbale (Docenti, Tutor, Presidente)**
- ❑ **Diffida Scritta (Tutor, Direzione, Presidente)**
- ❑ **Espulsione dal Corso (Tutor, Direzione, Presidente) quest'ultima è da considerarsi irrevocabile.**

art. 15

Saranno ammessi alle prove finali di Esame, al termine del Corso, gli allievi che hanno frequentato regolarmente almeno il 70% delle ore previste dal Corso. Gli allievi che frequenteranno almeno il 70% delle ore corsuali avranno diritto ad una diaria di **€ 5,00 giorno**.

Si ottiene l'ammissione agli esami finali dopo il:

- ❑ **NULLAOSTA DIDATTICO** (registra il numero delle ore di presenza dell'allievo - il giudizio didattico non inferiore a sufficiente, nel profitto teorico/pratico delle varie discipline - la consegna del materiale, avuto in dotazione temporanea, per il periodo di svolgimento del corso);
- ❑ **NULLA OSTA AMMINISTRATIVO:** restituzione delle attrezzature di proprietà del CEDIFOP (indicate nell'articolo 11 come Equipaggiamento addizionale, gratuitamente consegnate all'allievo in custodia per il periodo del corso)
- ❑ **Raggiungimento dei Tempi previsti dall'articolo 2 del presente regolamento: non essere al di sotto della media della classe in più di 2 step**

art. 16

Ove, per motivi di forza maggiore, taluno degli allievi non potesse partecipare agli Esami finali, **dovrà darne tempestivamente comunicazione al CEDIFOP**, che ne darà notizia al Presidente della Commissione per l'annotazione dell'assenza nel Verbale. In tal caso, sarà cura del CEDIFOP, inviare al Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro e la documentazione giustificativa dell'assenza affinché sia disposta la riammissione dell'allievo assente ad esami di uguale qualifica in un successivo Corso svolto nella medesima provincia e/o regione.

art. 17

Alla fine dell'attività formativa è previsto un Esame Finale, dinanzi ad una Commissione, presieduta da un Funzionario della Regione Siciliana, nominata con Decreto Assessoriale, secondo le modalità stabilite per le attività formative dalla legislazione vigente. Della Commissione di Esame faranno parte anche due Docenti del corso, nominati dal CEDIFOP.

art. 18

Agli allievi che avranno superato le prove finali di idoneità, verrà rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale. Gli Attestati di qualifica professionale conseguiti sono validi ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici tenuti dai servizi per l'impiego.

L'attestato di qualifica professionale per Operatore Tecnico Subacqueo, è valido per:

- **l'iscrizione Registro dei Sommozzatori in servizio locale** (come "Operatori Tecnici Subacquei" D.M. 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni e Legge 28 marzo 2022, n. 25), presso una Capitaneria di Porto in Italia;
- **Registro della pesca professionale come OTS/pescatore subacqueo professionale** (D.M. 20 ottobre 1986), presso una Capitaneria di Porto in Italia;
- **Accesso alla frequenza di corso di qualifica per "OTS-Inshore Diver - Saldatore Subacqueo", di 3 settimane,** (con abbattimento del numero delle ore formative, stante normative vigenti), per conseguire il titolo INSHORE (iscrizione al Repertorio Telematico della Subacquea Industriale, presso il Dipartimento Regionale del Lavoro (L.R. 7/2016), per il livello di qualificazione "INSHORE") e brevetto di SALDATORE SUBACQUEO [di BUREAU VERITAS](#) in accordo a UNI EN ISO 15618-1 "Prove di qualificazione di saldatori per la saldatura subacquea - Saldatori subacquei per la saldatura iperbarica in ambiente bagnato". **Il corso INSHORE/SALDATORE SUBACQUEO non rientra nel finanziamento.**

art. 19

Qualora un allievo:

Non raggiunga la soglia minima di presenze;

Sia espulso dal Corso per motivi disciplinari, di rendimento e/o altro, indicati dai docenti;

NON potrà essere ammesso alle prove finali di Esame per il conseguimento della qualifica e NULLA, a nessun titolo, potrà richiedere al CEDIFOP.

Qualora un allievo:

Sia giudicato NON IDONEO dalla Commissione di Esame finale, NULLA, a nessun titolo, potrà richiedere al CEDIFOP.

Qualora un allievo:

Non si presenti alle prove finali di Esame, senza aver preventivamente comunicato al CEDIFOP la propria assenza e non abbia presentato la relativa documentazione giustificativa dell'assenza al CEDIFOP (entro e non

oltre il giorno stesso degli esami, affinché la giustificazione possa essere verbalizzata) [vedi art. 16 del presente regolamento];

NULLA, a nessun titolo, potrà richiedere al Centro Studi CEDIFOP.

art. 20

Il Centro Studi C.E. DI FO.P. si riserva di apportare eventuali modifiche integrative al presente regolamento, qualora queste si rendano indispensabili in itinere.

Qualsivoglia integrazione sarà comunicata ai partecipanti ed affissa nelle sedi di svolgimento del corso.

art. 21

L'allievo, presa visione delle presenti Norme di Regolamento Generale, dovrà sottoscriverle, accettandole integralmente. Una copia del presente Regolamento sarà consegnata ad ogni iscritto.

Svolgimento del corso – Le materie di insegnamento

Il programma del corso si sviluppa attraverso una serie di materie tecniche di cui si indica la dizione ed il programma di massima che potrà essere modificato dai singoli Docenti:

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

- Effettuare l'immersione e l'emersione in sicurezza con attrezzatura SCUBA e Surface
- Supportare l'immersione ed emersione subacquea
- Effettuare lavorazioni subacquee
- Approntamento attrezzature e apparecchiature lavorazioni subacquee
- INGLESE
- INFORMATICA
- IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

N.B.: Le materie:

- ↘ LINGUA INGLESE (30 ore)
- ↘ INFORMATICA (12 ore)
- ↘ IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (12 ore)

Vengono definite "materie trasversali". Esse sono indicate nella GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia) n. 37 del 22/agosto/2003 come materie obbligatorie, per il rilascio dell'attestato della Regione Sicilia con validità a livello Europeo secondo il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che disciplina i compiti, il campo di applicazione e le attività formative.

Calendario didattico delle giornate corsuali con indicazione delle località e delle attività corsuali

Calendario didattico giornaliero corso FSE per O.T.S.

Percorsi formativi secondo standard IDSA, HSE ed IMCA

CALENDARIO DIDATTICO

inizio attività:

- ore 09.30 per le giornate da 4 o 6 ore
- ore 08.30 per le giornate da 8 ore
- ore 10.00 solo per il primo giorno di attività

1	lunedì 6 maggio 2024	settimana 01	TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	4 ore
2	lunedì 13 maggio 2024	settimana 02	TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	6 ore
3	martedì 14 maggio 2024		PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (addestramento base)	6 ore
4	mercoledì 15 maggio 2024		PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (addestramento base)	6 ore
5	giovedì 16 maggio 2024		PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (addestramento base)	6 ore
6	venerdì 17 maggio 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	4 ore
7	lunedì 20 maggio 2024	settimana 03	PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SCUBA addestramento base)	6 ore
8	martedì 21 maggio 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	4 ore
9	mercoledì 22 maggio 2024		PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SCUBA addestramento base)	6 ore
10	giovedì 23 maggio 2024		PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SCUBA addestramento base)	6 ore
11	venerdì 24 maggio 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	4 ore
12	lunedì 27 maggio 2024	settimana 04	IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA)	6 ore
13	martedì 28 maggio 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	4 ore
14	mercoledì 29 maggio 2024		PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SCUBA addestramento base)	6 ore
15	giovedì 30 maggio 2024		PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SCUBA addestramento base)	6 ore
16	venerdì 31 maggio 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	4 ore
17	lunedì 3 giugno 2024	settimana 05	PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SCUBA addestramento base)	6 ore
18	martedì 4 giugno 2024		IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA)	6 ore
19	mercoledì 5 giugno 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	4 ore
20	giovedì 6 giugno 2024		IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA)	6 ore
21	venerdì 7 giugno 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	4 ore
22	lunedì 10 giugno 2024	settimana 06	IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA)	6 ore
23	martedì 11 giugno 2024		PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - ELMO APERTO - addestramento base)	6 ore
24	mercoledì 12 giugno 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	4 ore
25	giovedì 13 giugno 2024		IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA)	6 ore

26	venerdì 14 giugno 2024		TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	4 ore
27	lunedì 17 giugno 2024	settimana 07	TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	4 ore
28	martedì 18 giugno 2024		PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - addestramento base)	6 ore
29	mercoledì 19 giugno 2024		IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA)	6 ore
30	giovedì 20 giugno 2024		TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	4 ore
31	venerdì 21 giugno 2024		IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA)	6 ore
32	lunedì 24 giugno 2024	settimana 08	TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	4 ore
33	martedì 25 giugno 2024		PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - addestramento base)	6 ore
34	mercoledì 26 giugno 2024		IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA)	6 ore
35	giovedì 27 giugno 2024		TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	4 ore
36	venerdì 28 giugno 2024		PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - addestramento base)	6 ore
37	lunedì 1 luglio 2024	settimana 09	PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - addestramento base)	6 ore
38	martedì 2 luglio 2024		TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	4 ore
39	mercoledì 3 luglio 2024		PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - addestramento base)	6 ore
40	giovedì 4 luglio 2024		TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	4 ore
41	venerdì 5 luglio 2024		PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - addestramento base)	6 ore
42	lunedì 8 luglio 2024	settimana 10	PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - addestramento base)	8 ore
43	martedì 9 luglio 2024		TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	8 ore
44	mercoledì 10 luglio 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE carenaggio/ispezioni visive)	8 ore
45	giovedì 11 luglio 2024		TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	8 ore
46	venerdì 12 luglio 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento)	8 ore
47	lunedì 15 luglio 2024	settimana 11	IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE carenaggio/ispezioni visive)	8 ore
48	martedì 16 luglio 2024		TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	8 ore
49	mercoledì 17 luglio 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE carenaggio/ispezioni visive)	8 ore
50	giovedì 18 luglio 2024		TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	8 ore
51	venerdì 19 luglio 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE carenaggio/ispezioni visive)	8 ore
52	lunedì 22 luglio 2024	settimana 12	IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE carenaggio/ispezioni visive)	8 ore
53	martedì 23 luglio 2024		TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	8 ore
54	mercoledì 24 luglio 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento)	8 ore
55	giovedì 25 luglio 2024		TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	8 ore
56	venerdì 26 luglio 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento)	8 ore
57	lunedì 29 luglio 2024	settimana 13	IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento)	8 ore
58	martedì 30 luglio 2024		TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	8 ore
59	mercoledì 31 luglio 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento)	8 ore
60	giovedì 1 agosto 2024		TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	8 ore
61	venerdì 2 agosto 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento)	8 ore
62	lunedì 5 agosto 2024	settimana 14	IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE navigazione)	8 ore
63	martedì 6 agosto 2024		TEORIA - Molo Sannuzzo, Porto di Palermo	8 ore

64	mercoledì 7 agosto 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE navigazione/ispezioni visive)	18 ore
65	giovedì 8 agosto 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
66	venerdì 9 agosto 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE navigazione/ispezioni visive)	8 ore
67	lunedì 26 agosto 2024	settimana 15	IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE navigazione/ispezioni visive)	8 ore
68	martedì 27 agosto 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
69	mercoledì 28 agosto 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE navigazione/ispezioni visive)	8 ore
80	giovedì 29 agosto 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
71	venerdì 30 agosto 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE navigazione/ispezioni visive)	8 ore
72	lunedì 2 settembre 2024	settimana 16	IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento)	8 ore
73	martedì 3 settembre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
74	mercoledì 4 settembre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento)	8 ore
75	giovedì 5 settembre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
76	venerdì 6 settembre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento)	8 ore
77	lunedì 9 settembre 2024	settimana 17	IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento)	8 ore
78	martedì 10 settembre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
79	mercoledì 11 settembre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento)	8 ore
80	giovedì 12 settembre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
81	venerdì 13 settembre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento)	8 ore
82	lunedì 16 settembre 2024	settimana 18	IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento)	8 ore
83	martedì 17 settembre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
84	mercoledì 18 settembre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento)	8 ore
85	giovedì 19 settembre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
86	venerdì 20 settembre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE muta stagna/immersione profonda)	8 ore
87	lunedì 23 settembre 2024	settimana 19	IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE muta stagna/immersione profonda)	8 ore
88	martedì 24 settembre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
89	mercoledì 25 settembre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE muta stagna/immersione profonda)	8 ore
90	giovedì 26 settembre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
91	venerdì 27 settembre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE muta stagna/immersione profonda)	8 ore
92	lunedì 30 settembre 2024	settimana 20	IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura)	8 ore
93	martedì 1 ottobre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
94	mercoledì 2 ottobre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura)	8 ore
95	giovedì 3 ottobre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
96	venerdì 4 ottobre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura)	8 ore
97	lunedì 7 ottobre 2024	settimana 21	IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura)	8 ore
98	martedì 8 ottobre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
99	mercoledì 9 ottobre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura)	8 ore
100	giovedì 10 ottobre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
101	venerdì 11 ottobre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura)	8 ore

102	lunedì 14 ottobre 2024	settimana 22	IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura)	8 ore
103	martedì 15 ottobre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
104	mercoledì 16 ottobre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura)	8 ore
105	giovedì 17 ottobre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo	8 ore
106	venerdì 18 ottobre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura)	8 ore
107	lunedì 21 ottobre 2024	settimana 23	IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura)	8 ore
108	martedì 22 ottobre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura)	8 ore
109	mercoledì 23 ottobre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Paslermo - PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO	8 ore
110	giovedì 24 ottobre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Paslermo - PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO	8 ore
111	venerdì 25 ottobre 2024		IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura)	8 ore
112	lunedì 28 ottobre 2024	settimana 24	STAGES (ALPE SUB): IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO	8 ore
113	martedì 29 ottobre 2024		STAGES (ALPE SUB): IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO	8 ore
114	mercoledì 30 ottobre 2024		STAGES (ALPE SUB): IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO	8 ore
115	giovedì 31 ottobre 2024		STAGES (ALPE SUB): IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO	8 ore
116	venerdì 1 novembre 2024		STAGES (ALPE SUB): IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO	8 ore
117	lunedì 4 novembre 2024	settimana 25	STAGES (ALPE SUB): IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO	8 ore
118	martedì 5 novembre 2024		STAGES (ALPE SUB): IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO	8 ore
119	mercoledì 6 novembre 2024		STAGES (ALPE SUB): IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO	8 ore
120	giovedì 7 novembre 2024		STAGES (ALPE SUB): IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO	8 ore
121	venerdì 8 novembre 2024		STAGES (ALPE SUB): IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO	8 ore
122	lunedì 11 novembre 2024	settimana 26	STAGES (ALPE SUB): IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO	8 ore
123	martedì 12 novembre 2024		STAGES (ALPE SUB): IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO	8 ore
124	mercoledì 13 novembre 2024		TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo - CHIUSURA CORSO	4 ore

Eventuali variazioni del calendario, che possono modificare la tipologia delle attività programmate, saranno indicate con il simbolo (*)

La data degli esami per l'attestato di OTS con la Regione Siciliana sarà stabilita in data successiva (**)

Argomenti di studio

Programma di addestramento

ADDESTRAMENTO SUBACQUEO

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

- 1 - Effettuare l'immersione e l'emersione in sicurezza con attrezzatura SCUBA e Surface
- 2 - Supportare l'immersione ed emersione subacquea
- 3 - Effettuare lavorazioni subacquee
- 4 - Approntamento attrezzature e apparecchiature lavorazioni subacquee

COMPETENZA N. 1

Effettuare l'immersione e l'emersione in sicurezza con attrezzatura SCUBA e Surface

ABILITA' MINIME

- Applicare principi fisici per calcolare variazioni di volume o pressione in relazione alla profondità o alla temperatura e gli assetto di un oggetto.
- Applicare le regole di immersione ed emersione in sicurezza utilizzando attrezzatura SCUBA o con aria dalla superficie (all'interno del porto).
- Compilare il Log book personale.
- Utilizzare le tabelle di marea e le carte.
- Interpretare una carta nautica ai fini delle immersioni.
- Applicare le tecniche per affrontare le emergenze.
- Utilizzare le tabelle di decompressione standard e in superficie.
- Calcolare le tappe di decompressione richieste per immersioni singole e multiple.
- Applicare tecniche di comunicazione in immersione per operazioni SCUBA e Surface.
- Identificare i possibili rischi in immersione.
- Comprendere l'utilizzo e le limitazioni delle Camere di compressione.

CONOSCENZE ESSENZIALI

- Principi di fisica subacquea (caratteristiche e proprietà dei liquidi e dei gas, comportamento della luce e del suono in immersione, assetto degli oggetti in acqua).

-
- Sistemi di misurazione metrico ed imperiale.
 - Principi di fisiologia subacquea (struttura e funzioni del corpo umano).
 - Patologie da immersione derivanti dalla pressione sul corpo umano.
 - Principi generali relativi alle attrezzature, sistemi, tecniche di immersione.
 - Attrezzatura base per immersioni SCUBA e con aria dalla superficie.
 - Procedure operative e di sicurezza per immersione SCUBA e con aria dalla superficie.
 - Tabelle di decompressione (standard, con decompressione in superficie) e tabelle terapeutiche.
 - Possibili rischi in immersione.
 - Camere di compressione (linee guida, funzioni, ruoli e compiti degli assistenti, procedure di Sicurezza).
 - Pericoli e le procedure necessarie per immergersi in sicurezza in acque contaminate.
 - Principi e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza relative alle lavorazioni subacquee.

COMPETENZA N. 2

Supportare l'immersione ed emersione subacquea

ABILITA' MINIME

- Riconoscere le funzioni e le responsabilità dei diversi componenti di un team di superficie.
- Ricoprire il ruolo di Operatore al pannello e di assistente di superficie.
- Assistere i subacquei nella vestizione e svestizione.
- Comunicare con un operatore di Pronto Soccorso in caso di incidente o malattia riconducibile all'immersione.
- Fornire semplici cure di primo soccorso.
- Riconoscere i sintomi di malattie riconducibili all'immersione.
- Utilizzare le tabelle di marea e le carte.
- Interpretare una carta nautica ai fini delle immersioni.
- Utilizzare piccole imbarcazioni in zone portuali o sottocosta previa preparazione del mezzo con le attrezzature necessarie e di sicurezza.
- Prestare assistenza, sotto supervisione, durante operazioni di routine.

CONOSCENZE ESSENZIALI

- Ruoli presenti in un team di superficie e le relative responsabilità
- Procedure di superficie pre-immersione e post immersione
- Sistemi di comunicazione in immersione per operazioni SCUBA e con aria dalla superficie (SURFACE)
- Elementi di primo soccorso
- Tipologie di malattie riconducibili o meno all'immersione
- Procedure per affrontare situazioni di emergenza
- Principi di marineria (maree e loro influenza sulle operazioni subacquee, carteggio e rudimenti di navigazione, principi per la conduzione di piccole imbarcazioni in zone portuali o sottocosta)
- Principi e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza relative alle lavorazioni subacquee

COMPETENZA N. 3

Effettuare lavorazioni subacquee

ABILITA' MINIME

- Realizzare nodi rispettando le procedure di sicurezza.
- Utilizzare attrezzature per il sollevamento secondo le procedure di sicurezza.
- Applicare metodi di ricerca subacquee.
- Redigere rapporti scritti e illustrati.
- Utilizzare attrezzi manuali rispettando le procedure di sicurezza.
- Utilizzare attrezzature e macchinari per le lavorazioni subacquee di tipo edilizio.
- Utilizzare attrezzature e macchinari per le lavorazioni subacquee di carpenteria metalli.
- Applicare semplici tecniche per il rilievo topografico subacqueo.

CONOSCENZE ESSENZIALI

- Attrezzatura ed equipaggiamento personale per immersioni SCUBA e con aria dalla superficie (SURFACE)

-
- Nodi e procedure di sicurezza associate
 - Attrezzature per il sollevamento (cime, cavi metallici, catene, cavi d'acciaio, paranchi, sollevamento con catene, uso di ganci in superficie e sott'acqua, palloni di sollevamento)
 - Attrezzi manuali e procedure di sicurezza associate
 - Attrezzature e macchinari per le lavorazioni subacquee (macchinari elettrici pneumatici ed idraulici, sorbone ad aria ed acqua, idrogetti, pistole sparachiodi, attrezzatura per il taglio ossi-elettrico e per la saldatura) e procedure di utilizzo e sicurezza
 - Tipi di esplosivi subacquei e procedure di utilizzo in sicurezza
 - Metodi di ricerca subacquea
 - Principi per la redazione di rapporti scritti o illustrati
 - Tecniche di ispezione visiva
 - Tecniche per costruzioni subacquee (colate di cemento, stoccaggio, insacchettamento)
 - I principi di ingegneria subacquea per semplici lavori di costruzione subacquea
 - Principi e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza e lavorazioni subacquee in SCUBA e Surface
 - Principi di topografia subacquea

COMPETENZA N. 4

Approntamento attrezzature e apparecchiature lavorazioni subacquee

ABILITA' MINIME

- Applicare procedure di manutenzione pianificata di attrezzature e macchinari per le lavorazioni subacquee.
- Effettuare controlli pre e post operazioni subacquee delle attrezzature e dei macchinari per le lavorazioni subacquee.
- Ispezione e manutenzione dell'equipaggiamento ed attrezzatura personale per individuarne i guasti.
- Eseguire la manutenzione ordinaria di macchinari ed attrezzature per le lavorazioni subacquee.
- Eseguire la manutenzione ordinaria Pannelli riduttori, Caschi per immersione con fornitura d'aria in continua ed a richiesta, camera iperbarica a 2 compartimenti, Ombelicali, Sistemi di comunicazione, compressori ad alta e bassa pressione e cambio dei filtri per l'aria".
- Effettuare controlli pre immersione, di avviamento e di esercizio, post immersione, spegnimento di compressori elettrici o diesel.

CONOSCENZE ESSENZIALI

- Schede di manutenzione pianificata, Liste di controllo Pre o Post immersione, normativa relativa (nazionale).
- Procedure di superficie pre-immersione e post immersione relative ai controlli su attrezzature e macchinari.
- Nodi e procedure di sicurezza associate.
- Attrezzature e macchinari per le lavorazioni subacquee (macchinari elettrici pneumatici ed idraulici, sorbone ad aria ed acqua, idrogetti, pistole sparachiodi, attrezzatura per il taglio ossi-elettrico e per la saldatura) e procedure di utilizzo e sicurezza.
- Attrezzature per il sollevamento (cime, cavi metallici, catene, cavi d'acciaio, paranchi, sollevamento con catene, uso di ganci in superficie e sott'acqua, palloni di sollevamento) e procedure di utilizzo e sicurezza.
- Attrezzatura ed equipaggiamento personale per immersioni SCUBA e con aria dalla superficie (SURFACE).
- Procedure di manutenzione ordinaria delle attrezzature per operazioni subacquee SCUBA (mute, attrezzatura personale, sistemi di comunicazione subacquea, compressori di alta e bassa pressione e loro filtri d'aria).
- Procedure di manutenzione ordinaria delle attrezzature per operazioni subacquee con aria dalla superficie (pannelli riduttori, caschi per immersione con fornitura d'aria in continua ed a richiesta, camera iperbarica a 2 compartimenti, ombelicali, sistemi di comunicazione, compressori ad alta e bassa pressione e cambio dei filtri per l'aria, mute).
- Principi e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza relative alle lavorazioni subacquee.

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.L. 81/2008

Aspetti generali del D.L. n. 81 del 9 aprile 2008: la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro - Integrazioni introdotte con il **D.L. n. 106 - Agosto 2009.**

I soggetti della prevenzione:

- il medico competente; il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; i lavoratori addetti al Pronto Soccorso, antincendio, evacuazione. Obblighi, responsabilità, sanzioni; Il medico competente, la prevenzione e la sorveglianza sanitaria; Il ciclo produttivo del comparto e i principali rischi specifici

La valutazione dei rischi sul luogo di lavoro

- Procedure riferite alla mansione; Rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro; Dispositivi di Protezione Individuale obbligatori; Obblighi, responsabilità, sanzioni; Il servizio di prevenzione/protezione; I lavoratori incaricati dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori; I piani di emergenza; Il soccorso antincendio; L'evacuazione

Informazione e formazione dei lavoratori - Prevenzione e sicurezza nei lavori subacquei

Valutazione dell'apprendimento: L'efficacia dell'insegnamento impartito sarà valutata attraverso la discussione in aula e test. A conclusione del programma, sarà rilasciato a ciascun allievo un Certificato di Competenza con relativa valutazione di apprendimento.

INGLESE

Plurale dei sostantivi; - I numeri; - Aggettivi e pronomi dimostrativi; - Articolo indeterminativo; Articolo determinativo e suo uso; Verbo Essere: infinito/presente semplice; Risposte brevi con To be; - Alcuni usi idiomatici di To be; C'è/Ci sono; Verbo Avere: presente semplice; - Risposte brevi con To have; - Usi idiomatici di To have. Genitivo sassone; - Doppio genitivo sassone; Pronomi possessivi; - Interrogativi: How/When/Where/Why; - I numeri cardinali; - La data. Presente dei verbi: forma interrogativa, negativa e interrogativa negativa; Passato prossimo continuo; - Passato prossimo semplice; Passato prossimo continuo con for e since; Futuro semplice: shall/will; Futuro con going to;

Futuro dipendente con when e if. Passato semplice dei verbi regolari: forma affermativa; Passato semplice: verbi irregolari; Passato semplice: forma interrogativa, negativa e interrogativa negativa; Verbi Modali; - Potere - Volere - Dovere; Modali che indicano capacità: Can/Could; Modali che si usano per chiedere il permesso: Can/Could/May/Might; Modali che si usano per fare una richiesta: Can/Could/Will/Would; Modali che si usano per offrirsi di fare qualcosa: Can/Could/Should/Will; Modali ed espressioni che si usano per fare un'offerta: Would you like/Do you want?; Modali ed espressioni che si usano per fare una proposta: Shall, What about, Why not ...; Modale che si usa per chiedere un parere: Shall; Condizionale presente.

INFORMATICA

- **Il Personal Computer:** Componenti di un PC; - Le periferiche - Cos'è la CPU; - Cos'è la RAM;
- **Windows 95/98:** Le finestre di Windows '98; La guida del sistema; - Come eseguire un'applicazione; - La personalizzazione dell'ambiente di lavoro; - La struttura ad albero; - Le applicazioni di uso frequente; - Come installare e collegare una stampante o un modem; - La Barra delle applicazioni.
- **Word:** Creare un documento; - Memorizzare il documento su disco fisso o su floppy; Modificare il documento; - Stampare il documento; - Inviarlo con posta elettronica (via e-mail); Inserire immagini o file all'interno di un documento; - Utilizzo del menù formato; - Utilizzo degli strumenti di Word; - Creazione di una tabella all'interno di un documento.
- **Excel:** Come creare una cartella di lavoro; Cosa sono i fogli di lavoro, come inserire, modificare o cancellare i fogli di lavoro; Cosa sono le celle, le righe e le colonne; - Come inserire o eliminare le celle, le righe e le colonne; - Come inserire una formula (ad es. sommatoria, sottrazione etc.); Come inserire un grafico; - Come inserire un'immagine; Come ordinare una tabella.
- **Internet e i principali provider** - I motori di ricerca - La posta elettronica. Creazione del CV personale.

- Il corso si svolgerà mediante lezioni teoriche e applicazioni su personal computer.
- Valutazione dell'apprendimento: L'efficacia dell'insegnamento impartito sarà valutata attraverso test somministrati agli allievi. A conclusione del programma previsto, sarà rilasciato a ciascun allievo un Certificato di Competenza con relativa valutazione di apprendimento.

- Creazione del Curriculum personale in formato europeo

N.B.: I programmi di studio, delle singole materie, potranno subire piccole variazioni e/o integrazioni, a discrezione dei docenti delle singole discipline, per una maggiore completezza del modulo.

STAFF CEDIFOP Corso FSE OTS 2024

Direttore del CEDIFOP

❖ **KOUVAKIS MANOS**

Amministrazione

❖ **RIZZO FRANCESCA SALVATRICE**

Docenti: Istruttori subacquei

❖ **COSTANTINO FRANCESCO** (OFFSHORE DIVER – Chief Instructor CEDIFOP)

❖ **ORSINI FELICE** (INSHORE DIVER)

Altri Docenti (materie che non prevedono immersioni)

- ❖ **Officina Galizzi** (Officina/saldatura)
- ❖ **SPANO' GIUSEPPE** (magazziniere)
- ❖ **CONOSCENTI GIUSEPPINA** (Inglese)
- ❖ **NAPOLI IVAN** (Mercato del Lavoro)
- ❖ **GERACI GIUSEPPE** (Informatica)
- ❖ **TODARO CARMELO** (D.lgs 81/2008)
- ❖ **SALAFIA Marco** (Assistente Segreteria)

N.B.: lo staff docente è passibile di variazioni e/o integrazioni.
La direzione comunicherà ai partecipanti le eventuali variazioni.

Corso

per

OPERATORE TECNICO SUBACQUEO

Legislazione vigente

Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979
(in Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 47).
Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.

Il Ministro della marina mercantile:

Visti gli articoli 114 e 116, secondo comma, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 204 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Ritenuto che l'attività dei sommozzatori differisce da quella svolta dai palombari sia per la tecnica sia per i mezzi impiegati durante la prestazione e ravvisata quindi, in relazione alle esigenze del traffico, la necessità di riconoscere la categoria e disciplinarne l'impiego;

Sentito il Ministero della sanità;

Sentito il Ministero della pubblica istruzione;

Sentito l'ufficio del Ministro per le regioni;

Decreta:

Art 1.

Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.

E' istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.

Art 2.

Attività dei sommozzatori.

I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

Art 3.

Registro dei sommozzatori.

Il registro dei sommozzatori in servizio locale è tenuto dal comandante del porto.

Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) età non inferiore a 18 e non superiore a 35 anni;
- 2) cittadinanza italiana;
- 3) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorinolaringoiatrico nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o - in sua assenza - da un medico designato dal capo del compartimento, che si avvarrà a tal fine della scheda sanitaria allegata al presente decreto: saranno comunque esclusi gli obesi ed i soggetti dediti all'alcool;
- 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- 5) buona condotta morale e civile;
- 6) aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale o presso scuole o centri di formazione e qualificazione professionali, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore.

La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto.

Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3) ed al comma terzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati:

- 1) uno, che funge da presidente, dal capo del compartimento;
- 2) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio;
- 3) uno dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

Art 4.

Libretto di ricognizione.

Il comandante del porto, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo precedente, rilascia al sommozzatore in servizio locale un libretto di ricognizione analogo al modello già approvato per i lavoratori portuali.

Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni contenute nell'art. 155 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, citato in premesse.

Art 5.

Cancellazione dal registro.

Alla cancellazione dal registro si procede:

- 1) per morte;
- 2) per permanente inabilità al servizio;
- 3) per avere il sommozzatore raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
- 4) a domanda;
- 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'art. 3 del presente decreto.

L'inabilità di cui al n. 2) del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'art. 156 del predetto regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Art 7.

Norma transitoria.

Entro sei mesi dalla data del presente decreto potranno essere iscritti nel registro previsto dall'art. 3 coloro che alla data del presente decreto abbiano superato i limiti di età previsti dallo stesso art. 3, n. 1), ma non abbiano oltrepassato i 40 anni di età, purché documentino di esercitare già da almeno cinque anni e in modo continuativo l'attività sommozzatoria professionale ovvero siano in possesso di idoneo titolo rilasciato da istituto statale o da scuole e centri di formazione e qualificazione professionale, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni.

Decreto Ministeriale 31 marzo 1981
(in Gazz. Uff., 2 luglio, n. 180).
Integrazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979
concernente l'istituzione della
categoria dei sommozzatori in servizio locale.

Il Ministro della marina mercantile:

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1979 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979) con il quale è stata istituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del codice della navigazione (approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), la categoria dei <<sommozzatori in servizio locale>>;

Ritenuta la necessità di adeguare la normativa prevista dal citato decreto all'art. 48, paragrafo 2 del trattato CEE ed all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CEE/1612/68;

Decreta:

Art 1

Il n. 2) del secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale citato in premesse È sostituito dal seguente:
cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Paese membro della Comunità economica europea.

Il n. 6) del suddetto comma È integrato come segue:

Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea È considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti.

Art 2

Entro sei mesi dalla data del presente decreto potranno essere iscritti nel registro previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, i cittadini di altri Paesi della Comunità economica europea che abbiano compiuto i 35 anni di età tra il 13 gennaio 1979 e la data del presente decreto, purché in possesso del titolo di cui al secondo comma dell'art. 3 del menzionato decreto ministeriale 13 gennaio 1979, così come integrato all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine potranno essere iscritti i cittadini di altri Paesi della Comunità economica europea che, alla data del 13 gennaio 1979, avevano superato i 35 anni di età ma non i 40, purché documentino che, a detta data, esercitavano da almeno 5 anni ed in modo continuativo l'attività sommozzatoria professionale ovvero erano in possesso del titolo contemplato dalla parte finale del comma precedente.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n. 144200 (in Gazz. Uff., 8 marzo, n. 65).

Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale.

Il Ministro della marina mercantile:

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1979 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979), con il quale è stata istituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del codice della navigazione (approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), la categoria dei "sommozzatori in servizio locale";

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981), con il quale la normativa di cui al decreto sopra menzionato è stata adeguata all'art. 48, paragrafo 2, del trattato C.E.E. ed all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) del 16 dicembre 1968;

Ravvisata l'opportunità di adottare, per gli attestati di qualificazione professionale, una dizione che meglio ricomprenda le ipotesi contemplate dalla legislazione relativa alla formazione professionale;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 6) dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, citato in esordio, è così modificato: "Essere in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento della attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti".

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sentenza del T.A.R. del Lazio n.ro 200602150 del 29/03/2006

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE III TER**

N. Reg.Sent.
Anno 2006
N. 8624 Reg.Ric.
Anno 2004

composto dai signori

Francesco Corsaro PRESIDENTE
Angelica Dell'Utri COMPONENTE, relatore
Stefania Santoleri COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8624/04 Reg. Gen., proposto da TULUMELLO Pasquale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Paoletti, Girolamo Rubino e Lucia Altieri, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Bazzoni n. 3;

CONTRO

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, in persona del Ministro in carica, e la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della nota 13 aprile 2004 n. 13/8063, con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente di iscrizione al **registro** dei **sommozzatori** in servizio locale; dell'art. 3 del d.m. 13 gennaio 1979, introduttivo del limite di età di 35 anni tra i requisiti di iscrizione al **registro** dei **sommozzatori**.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006, relatore il consigliere Angelica Dell'Utri, uditi per le parti l'Avv. F. Paoletti e l'Avv. dello Stato Tidore;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso davanti al TAR Sicilia, sede di Palermo, notificato il 18 giugno 2004 il signor Pasquale Tulumello, idoneo al corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di operatore tecnico su bassi fondali e richiedente alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle l'iscrizione nel **registro** dei **sommozzatori** in servizio locale, ha impugnato la nota 13 aprile 2004 n. 13/8063, pervenutagli il 17 seguente, con cui la detta Capitaneria di Porto ha respinto la sua istanza per superamento del limite di età di 35 anni previsto dall'art. 3 del d.m. 13 gennaio 1979, nonché lo stesso art. 3, all'uopo deducendo:

1.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 6, della legge n. 127 del 1997, eccesso di potere per difetto di presupposto, arbitrio, disparità di trattamento.

La norma citata è illegittima alla luce dell'impianto normativo interno e comunitario, il quale ha abolito i limiti di età per l'accesso all'impiego pubblico. Segnatamente, dall'art. 3 della l. n. 127 del 1997 emerge la volontà del legislatore di consentire la più ampia e generalizzata partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni, sostituendo al principio dei limiti di età quello della libertà di accesso indipendentemente dall'età in linea con l'evoluzione sociale del Paese, con l'effetto dell'abrogazione delle precedenti norme regolamentari contrastanti. Pertanto il disposto del cit. art. 3, concernente l'accesso ad un'attività lavorativa, deve ritenersi tacitamente abrogato; ciò a maggior ragione, poiché la fattispecie non attiene strettamente all'accesso al pubblico impiego, quindi non vi sono esigenze di servizio da parte di una pubblica amministrazione. Il detto limite è illogico ed irragionevole anche perché, ove il medesimo rispondesse all'esigenza di garantire l'idoneità fisica del soggetto, peraltro assicurata dalla sua sottoposizione a specifici accertamenti con cadenza almeno annuale, non si comprende la ragione per cui non è previsto un corrispondente limite per la permanenza dell'iscrizione, invece fissato col raggiungimento dell'età pensionabile.

2.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., violazione del principio dell'affidamento, eccesso di potere per disparità di trattamento.

E' stato violato l'affidamento del ricorrente, in possesso di tutti i prescritti requisiti, compreso il superamento dell'apposito corso, di conseguire l'iscrizione anche al fine di reperire un'occupazione.

L'Amministrazione ha disposto l'iscrizione di altro soggetto in posizione analoga, perciò ha operato nei riguardi del ricorrente in modo discriminatorio ed in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Né può sostenersi che quel soggetto avesse titoli maggiori, sia perché il ridetto limite prescinde dai titoli abilitanti, sia perché il ricorrente è in possesso dei medesimi titoli (brevetto internazionale FIPS e attività subacquea di 2°).

A seguito di adesione all'istanza di regolamento di competenza avanzata da controparte resistente, con ordinanza 28 luglio 2004 n. 297 era disposta la trasmissione degli atti a questo TAR, davanti al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle si sono costituiti in data 8 settembre 2004 e con atto notificato il 21 ottobre 2004 e depositato il 3 novembre seguente il signor Tulumello ha riassunto il giudizio.

All'odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione

DIRITTO

Forma oggetto del ricorso in esame il provvedimento in data 13 aprile 2004 della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, col quale è stata respinta la domanda del ricorrente, signor Pasquale Tulumello, di iscrizione nel **registro dei sommozzatori** in servizio locale all'esito positivo del corso n. 2003 61680 per il conseguimento della qualifica di operatore tecnico subacqueo su bassi fondali, basato sull'avvenuto superamento da parte dell'istante del limite di età di 35 anni fissato all'uopo dall'art. 3, n. 1, del d.m. 13 gennaio 1979. Norma, questa, anch'essa impugnata.

Col primo motivo il ricorrente deduce, sotto un primo profilo, la violazione dell'art. 3, co. 6, della legge n. 127 del 1997, il quale, in linea con l'evoluzione sociale del Paese e con la normativa comunitaria, ha abolito i limiti di età per l'accesso all'impiego pubblico abrogando ogni preesistente disposizione di legge o regolamentare difforme, alla stregua del quale il cit. art. 3 del d.m. del 1979 dovrebbe ritenersi perciò tacitamente abrogato.

La censura è infondata.

La norma tesa a liberalizzare in via di principio l'accesso al pubblico impiego indipendentemente dall'età, recata dall'invocato art. 3, co. 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127, pur essendo di ampia portata poiché destinata a trovare applicazione in ogni procedura di tipo concorsuale indetta dalle amministrazioni pubbliche per la costituzione con esse di rapporti di lavoro subordinato, concerne infatti esclusivamente le forme di costituzione di tali rapporti e non estende, quindi, detta portata a fattispecie inquadrabili nell'ambito di materie diverse ed eterogenee, quali le procedure per l'instaurazione di rapporti di lavoro convenzionale autonomo con il servizio sanitario, i concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, l'assegnazione di borse di studio nelle università, i concorsi per notaio (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367, Consiglio di Stato, Sez. III, 8 aprile 2003 n. 3751, TAR Lazio, Sez. III, 11 ottobre 2004 n. 10674, TAR Emilia Romagna, Sez. II, 3 giugno 2005 n. 807).

Pertanto, neppure è applicabile all'iscrizione nel **registro** di cui trattasi, tanto più che in tal caso è assente ogni forma di concorsualità.

Sotto altro profilo, con lo stesso primo motivo il ricorrente contesta la norma sulla quale si fonda il diniego, sostenendone l'irragionevolezza, l'illogicità ed il contrasto con altre norme dello stesso decreto ministeriale.

Questa volta la doglianza coglie nel segno.

Effettivamente, non è dato comprendere la *ratio* della limitazione imposta dal punto 1) dell'art. 3, co. 2, del predetto d.m., secondo cui per ottenere l'iscrizione nel **registro** dei **sommozzatori** in servizio locale, tenuto dal comandante del porto (co. 1), occorre una età "non superiore a 35 anni", laddove per un verso il successivo punto 3 richiede una "sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardiovascolare e otorinolaringoiatrico, nonché da alterazione del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o – in sua assenza – da un medico designato dal capo del compartimento ..."; e, per altro verso, l'esigenza di assicurare il possesso dei detti, specifici requisiti fisici è garantita dalla disposizione di cui al comma 3, secondo cui "la persistenza" dei medesimi "è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta al controllo almeno annuale da parte del medico di porto". In altri termini, se anche il requisito di iscrizione fosse ispirato a ragioni connesse con l'idoneità fisica e psichica all'espletamento dell'attività di subacqueo professionale, presumibile in un soggetto in età relativamente giovane, lo stesso limite non per questo si spiega, tenuto conto che siffatta idoneità dev'essere comunque accertata mediante controllo specifico all'atto dell'iscrizione, nonché periodicamente confermata mediante analogo controllo specifico, il quale, ove negativo, determina la cancellazione dal **registro** a norma dell'art. 5, co. 1, n. 5.

Ciò a maggior ragione ove si consideri che, di contro, non vi è limite di età alla permanenza dell'iscrizione, se non quello del "raggiungimento dell'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia" (vedasi il n. 3 del cit. art. 5, co. 1).

Che, poi, in astratto il compimento del trentacinquesimo anno non precluda di per sé l'iscrizione è ulteriormente comprovato dalla norma transitoria dettata dall'art. 6, il quale, sia pure a determinate condizioni, la consente per i soggetti che non abbiano superato i 40 anni alla data di entrata in vigore del decreto.

Per le considerazioni sin qui esposte, la disposizione in parola deve ritenersi illegittima e va, di conseguenza, annullata unitamente all'atto che, nella specie, ne ha fatto applicazione.

Ne deriva che il ricorso dev'essere accolto, restando assorbito il non trattato secondo mezzo di gravame.

La peculiarità della questione sottoposta all'esame del Collegio consiglia la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III *ter*, accoglie il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 febbraio 2006.

Francesco Corsaro PRESIDENTE

Angelica Dell'Utri ESTENSORE

LEGGE 28 marzo 2022, n. 25:

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)

DL Sommozzatori: modifica del DM 13.01.1979 con l'"Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura" pagina 178 articolo 27 bis

Art. 27 - bis

Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono aggiornati i requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, **quale personale addetto ai servizi portuali**, di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, recante «Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale», **anche** al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attività.

NORMA ITALIANA UNI 11366 "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - Procedure operative"

(Differenza fra NORMA e LEGGE: La legge ha carattere "necessario", cioè non è eludibile; la "norma" ha carattere volontario, cioè l'applicabilità dipende dalla volontà del soggetto)

Prendendo che UNI (www.uni.com) è un'associazione privata riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette "norme UNI" - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. Annovera come soci imprese, professionisti, associazioni, enti pubblici, centri di ricerca, istituti scolastici ed altri.

Svolge un'attività di normazione, a livello nazionale, con una struttura multilivello composta da circa 1.100 organi tecnici (commissioni, sottocommissioni, gruppi di lavoro) e da alcune organizzazioni esterne indipendenti (gli Enti Federati), creando norme che vengono utilizzate, o dei cui effetti beneficeranno diverse categorie come produttori, utilizzatori, professionisti, commercianti, ecc.

Quindi, possiamo definire una norma, semplicemente come un documento che dice "come fare bene le cose", garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe.

In data 24/06/2010, il gruppo di lavoro "Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche industriali" ha creato la norma UNI 11366:2010 - Codice ICS : 13.100, dal titolo "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - Procedure operative" (Titolo in lingua inglese : Health and safety in diving and hyperbaric professional activities - Operative procedures), alla quale ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 - (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale" (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII "Impiego di Operatori Subacquei" Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica..."; **ma tutto ciò non fa della norma UNI una "legge"**, come spesso erroneamente si riporta sull'obbligatorietà dell'applicazione della normativa all'interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Essa rimane quindi sempre una norma di carattere volontario nell'applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, così come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di

prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò, non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all’interno delle aree portuali, o nell’ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.

Ultimamente in data 16.02.2022 una sentenza penale della Cassazione (sez.4 num 32233) Ha specificato che la norma UNI 11366 non può essere considerata una norma specialistica di riferimento e non può avere funzione sostitutiva delle disposizioni dell'ert.92dLgs n.81 del 2008, in particolare " ...Esula dall'inquadramento normativo del fatto oggetto

di esame anche la disposizione specialistica UNI 11366 richiamata nel d.lgs n. 1 del 2014, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (cd. "decreto liberalizzazioni"). Per tutelare la salute degli operatori subacquei e del personale di assistenza, l'UNI ha pubblicato la nuova norma UNI 11366 "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria", la quale definisce i criteri e le modalità per l'esecuzione di attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'Industria, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei medesimi lavoratori durante l'espletamento delle attività. La norma fornisce indicazioni precise sulle modalità per la conduzione di operazioni subacquee: tali operazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato ed esperto; le immersioni subacquee devono seguire precise ed indifferibili operazioni, che consentano il monitoraggio ed il contatto costante ed ininterrotto fra l'uomo immerso e la superficie: in caso di emergenza deve essere consentito il ritorno in superficie, o comunque in una situazione di sicurezza del personale impegnato direttamente nelle immersioni subacquee. Infine, è indispensabile l'utilizzo di attrezzature specifiche ed adatte alle varie situazioni di lavoro che il sommozzatore professionista deve affrontare nell'esecuzione di opere ed interventi subacquei.

La norma UNI 11366 descrive nel dettaglio come devono essere effettuate le operazioni subacquee ad esempio in basso fondale (da 0 a 50 metri di profondità), in alto fondale (oltre i 50 metri), con campana aperta, con immersione da un mezzo di posizionamento dinamico e per ciascuna delle tipologie indicate, la norma stabilisce l'equipaggiamento minimo necessario all'immersione. Si tratta dunque di un testo che raccoglie raccomandazioni e disposizioni di carattere squisitamente tecnico inidonee sul piano giuridico ad interferire con la disciplina prevista nel d.lgs n. 81 del 2008.

La norma UNI 11366, pertanto, non può essere considerata una norma specialistica di riferimento, consistendo in una sorta di linea guida tecnica, che in quanto tale può avere funzione integrativa ma non sostitutiva delle disposizioni dell'art. 92 d. lgs. n. 81 del 2008...."

Repertorio Telematico dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI

(L.R. 07/2016 e DPRS n. 31/2018)

Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 18 del 29 aprile 2016 (n. 19)

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 70° - Numero 18

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 29 aprile 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 21 aprile 2016, n. 7.

**Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività
della subacquea industriale pag. 2**

2 *Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 18 del 29-4-2016 (n. 19)*

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 21 aprile 2016, n. 7.

Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Generalità e definizioni

1. Ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in conformità con i principi del vigente ordinamento europeo, la Regione disciplina i contenuti ed i percorsi formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale, come definite dal presente articolo.

2. Per gli effetti di cui alla presente legge, sono definiti 'Sommozzatori e lavoratori subacquei' (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne.

3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:

- a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;
- b) per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedano abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a -30 metri;
- c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile ed alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza.

4. Rimane ferma l'applicazione delle norme statali e comunitarie in materia di esercizio della professione, dell'attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori ed incarichi e delle relative norme tecniche di attuazione. Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2. Titoli e percorsi formativi

1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 1:
 - a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
 - b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
 - c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione).
2. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri.
3. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up).
4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera c), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale).
5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti ad essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic), prima del conseguimento finale del titolo formativo.
6. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2 è necessario disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.
7. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera).
8. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 4 è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO (recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati).

Art. 3.

Attività formative sul territorio regionale

1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività della subacquea industriale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall'International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).

3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche mediante impiego di risorse di provenienza extraregionale all'uopo idonee (FSE), secondo i limiti e con le modalità indicate dai relativi atti di programmazione.

4. Rimane salva la facoltà per i centri accreditati di attivare corsi ed attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli standard formativi previsti dalla presente legge.

5. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.

Art. 4.

Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.

Repertorio telematico dei soggetti formati

1. Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni "ISCO-88" - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. "Underwater divers"), il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro promuove la pubblicazione e l'aggiornamento nel proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all'articolo 2, e le informazioni di contatto.

2. L'iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono dietro istanza degli interessati, corredata della documentazione relativa ai titoli formativi e dell'autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali.

3. La gestione e la tenuta del repertorio è operata dagli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative nell'ambito delle ordinarie dotazioni d'istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

4. L'iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

5. L'iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all'articolo 3, comma 2.

6. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, disciplina le modalità per il pagamento, da parte degli interessati, degli eventuali oneri per il rilascio della card di cui al comma 4.

Art. 5.

Disposizioni attuative e finali. Clausola di neutralità finanziaria

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge.

2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e che risultino conformi agli standard prescritti dall'articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al repertorio telematico di cui all'articolo 4 e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.

3. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 aprile 2016.

3^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 42

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 ottobre 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

15-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3^a Serie speciale - n. 42

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 38/1996

1. Alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'art. 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono consentite le attività cinofile e cinotecniche.»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 9, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento del turismo cinofilo, nelle zone B, C, D sono consentite le attività cinofile e cinotecniche. I regolamenti o i piani dei parchi naturali regionali ne regolamentano i tempi e le aree di pratica, garantendone comunque la possibilità di svolgimento per almeno otto mesi l'anno su aree non inferiori al cinquanta per cento delle rispettive zone B, C e D, nel rispetto delle caratteristiche naturali ed ambientali del relativo territorio. Nelle more dell'adeguamento dei regolamenti o dei piani dei parchi naturali regionali alle disposizioni di cui al presente comma, le predette attività sono consentite per l'intero anno su tutte le aree ricadenti nelle zone B, C e D. Per la pratica delle attività cinofile e cinotecniche l'interessato comunica all'ente gestore la data e le modalità di svolgimento delle stesse almeno 15 giorni prima, fermo restando gli eventuali ulteriori adempimenti di legge. Sono sempre consentite, senza alcuna limitazione ed obbligo di preavviso, passeggiate con cane al seguito.»;

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 aprile 2016

D'ALFONSO

(Omissis).

16R00255

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 aprile 2016, n. 7.

Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 18 del 29 aprile 2016 (n. 19)

Livelli di addestramento del commercial diver in base alla profondità

Nel settore dei commercial divers, in ambito internazionale, i livelli di addestramento sono da sempre esistiti, ad esclusione dell'Italia, dove fino all'anno 2016 esisteva solo una gran confusione, sia nella terminologia, che nelle competenze. Ora grazie alla [L.R. 07/2016](#), anche in Italia percorsi e definizioni hanno cominciato a seguire la strada che a livello internazionale è da sempre esistita.

Facciamo il paragone con la subacquea sportiva/ricreativa dove esiste un percorso formativo, proposto dalle varie didattiche esistenti, che tramite una serie di "brevetti" completa un percorso, che nelle varie didattiche e a livello internazionale è più o meno lo stesso.

In particolare, possiamo parlare di un percorso di questo tipo, noto a tutti:

- OPEN WATER DIVER: 18 metri
- ADVANCED OPEN WATER DIVER: 30 metri
- RESCUE DIVER: 30 metri
- DIVEMASTER, ASSISTANT INSTRUCTOR,
- ISTRUTTORE: 40 metri,

ecc., percorso tipo utilizzato da più didattiche (PADI, IDEA, SNSI, SSI, ecc) anche altre didattiche propongono percorsi molto simili.

Analogamente questo è il percorso che troviamo nella subacquea industriale (commercial diver/metalmecanica subacquea), che grazie alla [L.R. 07/2016](#) e al [DM 13.01.1979](#), anche in Italia è stato delineato un percorso chiaro e preciso, anzi si può affermare, che è uno dei migliori percorsi esistenti a livello mondiale come qualità, ed è il seguente:

1. **HARBOUR DIVER = OTS (Operatore Tecnico Subacqueo - equivalente all' OPEN WATER DIVER)**, qualifica definita dal [DM 13.01.1979](#), prevede l'iscrizione al "**Registro Sommozzatori**" del Ministero dei Trasporti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, per il rilascio del "**Libretto di Ricognizione**", per attività all'interno dei porti. Profondità: quella del porto in cui si opera (per esempio, -10m, - 50m -100m ecc, ma all'interno dell'ambito portuale). Le immersioni: sono in **Basso Fondale** cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
2. **INSHORE AIR DIVER** (equivalente all' ADVANCED OPEN WATER DIVER) = qualifica "normata" definita dall'Articolo 2.1a della [L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale"](#), prevede (anche) l'iscrizione al primo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello **INSHORE AIR DIVER**. Profondità: max -30 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in **Basso Fondale** cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
3. **DIVER MEDIC PRIMO SOCCORSO** (equivalente al RESCUE DIVER) obbligatorio per accedere ai livelli OFFSHORE

4. **OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP** (equivalente al DIVEMASTER) = qualifica "normata" definita dall'Articolo 2.1b della [L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale"](#), prevede (anche) l'iscrizione al secondo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello **OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP**. Profondità: max -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in **Basso Fondale** cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).

5. **OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE** (equivalente all'ISTRUTTORE) = qualifica "normata" definita dall'Articolo 2.1c della [L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale"](#), prevede (anche) l'iscrizione al terzo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello **OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE**. Profondità: oltre i -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni sono in **Alto Fondale** cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Elio (Heliox).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 10

DECRETO PRESIDENZIALE 7 dicembre 2018, n. 31.

Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1979 "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";

Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle

relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; Vista la legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale" e in particolare l'art. 5; Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie", ed in particolare l'art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione"; Visto il decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016, unitamente agli Allegati, di approvazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana denominato Repertorio delle qualificazioni, quale contributo al piano nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto 30 giugno 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13; Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 "Sistema di Certificazione regionale"; Considerato che l'articolo 5 della citata legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 prevede l'adozione della disciplina di attuazione delle previsioni della stessa, con particolare riferimento alla ricognizione degli standard formativi di cui all'articolo 3, comma 2, ed alle modalità per l'istituzione, il funzionamento, il mantenimento, l'iscrizione e la cancellazione dei singoli, del Repertorio telematico di cui all'articolo 4; Visto il parere n. 278/2018, reso nell'adunanza dell'11 settembre 2018 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (numero affare 00088/2018); Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 409 del 24 ottobre 2018 e n. 436 del 6 novembre 2018;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Standard formativi per il conseguimento delle qualifiche

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n.7, i percorsi formativi per il conseguimento delle qualifiche della subacquea industriale che siano stati preventivamente autorizzati e svolti da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione e sottoposti alla relativa vigilanza, sono soggetti ai requisiti minimi previsti dalla didattica internazionale dell'International Diving School Association (IDSIA) con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua.
2. I requisiti didattici di cui al comma 1 sono riconosciuti ed applicati secondo quanto indicato dall'Allegato 1, parte I, per come determinati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. In caso di modifica degli standard indicati ai commi precedenti con regolamento si procede all'aggiornamento delle previsioni relative agli standard minimi per il conseguimento delle qualifiche con effetto a valere sui percorsi approvati ed avviati dopo

l'entrata in vigore del regolamento stesso e ferma restando la validità dei titoli conseguiti secondo la disciplina vigente al tempo del loro rilascio

4. Al fine di agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, gli istituti pubblici ed i centri di formazione professionali accreditati rilasciano apposito "Supplemento al Certificato Europass" di cui all'articolo 9 della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, con evidenza della sottoposizione dei percorsi formativi svolti alle previsioni di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n.7.

Art. 2.

Istituzione del Repertorio telematico

1. E' istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative il Repertorio telematico di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 con la funzione di agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro con riferimento alle attività professionali correlate alle qualifiche formative della subacquea industriale, come definite dall'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.

2. Entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative individua, nell'ambito della struttura di pertinenza il servizio e l'unità operativa competenti per l'implementazione e la gestione del Repertorio telematico. Nell'ambito del detto provvedimento dirigenziale si procederà altresì all'assegnazione delle eventuali risorse strumentali nonché alle indicazioni per l'attivazione del sito internet dedicato che dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento.

3. Entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale di cui al comma 2 il sito internet dovrà risultare attivo ed accessibile e si dovrà dare avvio alla ricezione ed all'istruttoria delle istanze di iscrizione.

Art. 3.

Caratteristiche del Repertorio

1. Il Repertorio avrà forma esclusivamente telematica. E' ammesso il ricorso a documentazione cartacea, per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione delle posizioni individuali. Il ricorso a documentazione cartacea è meramente facoltativo, restando la possibilità da parte dell'utente, e previa le opportune verifiche da parte dell'Ufficio competente, di aggiornare i dati direttamente in via telematica.

2. Visto il carattere telematico del Repertorio, ogni iscrizione, cancellazione o variazione di posizione o dei dati riportati prenderà vigore soltanto a far data dalla pubblicazione dei dati aggiornati sul sito internet del Repertorio.

3. Il sito internet del Repertorio dovrà essere strutturato secondo le previsioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative linee-guida per l'accessibilità delle informazioni.

4. Il sito internet del Repertorio contiene un data-base di libera consultazione anche in formato anonimo sulle singole posizioni individuali, nonché apposite sezioni relative alle modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione e la relativa modulistica, alla disciplina applicabile, agli standard formativi di riferimento.

5. Il sito internet sarà realizzato nell'interezza dei suoi contenuti in lingua italiana. Entro il termine inderogabile di 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale della Regione siciliana, i descrittori del data-base, gli strumenti di ricerca ed una sintesi della disciplina applicabile e delle modalità di consultazione, iscrizione, aggiornamento e cancellazione delle posizioni individuali sono pubblicati e aggiornati anche in lingua inglese.

6. Al fine di assicurare la continuità del servizio e la tutela del data-base il Servizio competente procede ad assicurare il back-up dei dati mediante utilizzo del server cloud dell'Amministrazione regionale.

Art. 4.

Iscrizione al Repertorio

1. L'iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

3. La domanda di iscrizione dovrà contenere apposita informativa ed autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rilascio da parte dell'istante dell'autorizzazione comporta la reiezione dell'istanza per impossibilità a dar seguito al procedimento.

4. Le modalità e i contenuti della domanda di iscrizione saranno disposti con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro,

dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

5. Per l'iscrizione gli interessati dovranno procedere al versamento dei diritti di rilascio della card. Le modalità di versamento ed i relativi importi saranno definiti con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

Art. 5.

Istruttoria delle istanze

1. L'ufficio competente, acquisita l'istanza di iscrizione, variazione o cancellazione, procede alla verifica della regolarità e completezza della stessa.

2. Se la documentazione allegata all'istanza è incompleta, l'ufficio fornisce tempestivamente comunicazione all'istante che deve, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, procedere all'integrazione della stessa. In caso d'inadempienza da parte dell'istante la relativa domanda sarà respinta.

3. L'ufficio competente, se accerta che la documentazione sottoposta è falsa procede alla reiezione della domanda o, nel caso di un soggetto già iscritto al Repertorio, alla cancellazione della relativa posizione, dandone tempestiva comunicazione all'interessato e salva l'attivazione dei procedimenti obbligatori previsti dalla vigente disciplina.

4. In esito all'istruttoria positiva dell'istanza di iscrizione l'ufficio competente provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza e salvi i casi di cui al comma 3, all'iscrizione della posizione nel Repertorio telematico, all'attribuzione del numero progressivo individuale d'iscrizione ed al contestuale rilascio della card nominativa.

Art. 6.

Domanda di variazione della posizione

1. La variazione della posizione e dei dati riportati per i soggetti già iscritti al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

2. La domanda di variazione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

3. Nel caso di variazione relativa al livello di qualificazione alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti il nuovo livello di qualificazione conseguito.
4. Nei casi di variazione il numero progressivo individuale di iscrizione al Repertorio rimane quello attribuito in sede di iscrizione.
5. Nei casi di cui al comma 3 la card già emessa dovrà essere restituita contestualmente alla presentazione della domanda e verrà sostituita da nuova card aggiornata recante il nuovo livello di qualificazione conseguito, fermo restando il numero progressivo individuale di iscrizione al Repertorio attribuito in sede di iscrizione.
6. Il versamento dei diritti di rilascio nei casi di variazione è dovuto solo nelle ipotesi di cui al comma 5.

Art. 7.

Cancellazione dal Repertorio

1. La cancellazione delle posizioni individuali dal Repertorio avviene su base volontaria ovvero d'ufficio.
2. La cancellazione volontaria della posizione e dei dati riportati per i soggetti già iscritti al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
3. La cancellazione delle posizioni viene operata d'ufficio nei casi di cui venga rilevata l'irregolarità della documentazione ovvero in qualunque altro caso previsto dalla legge.
4. Nel caso di cancellazione il Repertorio segnalerà in corrispondenza del numero progressivo individuale di iscrizione l'avvenuta cancellazione ed i dati individuali del soggetto cancellato verranno rimossi.
5. Per la cancellazione della posizione non è richiesto il versamento di diritti.

Art. 8.

Card

1. All'atto dell'iscrizione al Repertorio è rilasciata una card nominativa, recante il numero progressivo individuale di iscrizione, corredata dai dati personali di identificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita), della fotografia dell'interessato e del livello di qualificazione conseguito a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.
2. Le caratteristiche fisiche e grafiche della card, che dovranno assicurare la non alterabilità, la durabilità e la non riproducibilità della stessa, e che dovrà riportare la dicitura "Regione siciliana – Repertorio telematico operatori della subacquea industriale" saranno definite con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del

lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

3. In caso di smarrimento o distruzione della card l'iscritto al Repertorio dovrà sottoporre al competente ufficio richiesta di emissione di duplicato, previo versamento dei diritti di rilascio di cui all'articolo 4, comma 5, del presente regolamento.

Art. 9.

Diritti di rilascio

1. Il Ragioniere generale della Regione, con proprio provvedimento, procede all'attivazione di apposito capitolo di entrata nel bilancio della Regione cui afferiranno le risorse per i diritti di rilascio delle card di cui all'articolo 4, comma 5, del presente regolamento.

Art. 10.

Coordinamento con il Repertorio delle qualificazioni e database comunitario

1. Con successivo decreto dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale si provvederà entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento all'aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, di cui all'articolo 30 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 attraverso l'inserimento fra i profili di "Formazione normata" delle tre qualifiche professionali di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n.7, come disciplinate dall'allegato 1 al presente regolamento e con indicazione della relativa disciplina di riferimento in coerenza con quanto sarà previsto nel decreto del Presidente e nei successivi atti normativi attuativi della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29:

- a) "inshore diver"
- b) "top up offshore air diver"
- c) "altofondalista offshore sat diver".

2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative, provvede entro il termine di 30 giorni all'adozione degli adempimenti necessari anche nei confronti dei competenti uffici ed organismi dello Stato per l'inserimento delle qualificazioni di cui al presente regolamento nel database tenuto dalla Commissione europea e pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.

Art. 11.
Norme finali

1. Il presente regolamento, unitamente all'allegato di cui all'art. 1, che ne fa parte integrante, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 7 dicembre 2018.

MUSUMECI

Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro IPPOLITO
Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale LAGALLA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana,
addì 24 gennaio 2019,
reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 4.

Allegato 1 al Regolamento n. _____ del _____

1. PERCORSI FORMATIVI EX ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. A),
DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2016, N. 7
“**SOMMOZZATORE (INSHORE DIVER)**”

a) Requisiti dei soggetti erogatori dell'attività formativa: disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco (art. 2, comma 6, della legge regionale n. 7/2016).

b) Requisiti per l'ammissione ai percorsi:

- cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio comunitario o riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della vigente disciplina statale;
- possesso di licenza dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione o titolo equivalente;
- per i cittadini italiani e per i cittadini di altro stato membro UE possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 oppure possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
- per i cittadini extra UE possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);

c) Competenze da acquisire nell'ambito del percorso: Le competenze sono declinate secondo i format e la struttura del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, in coerenza con le regole descrittive del decreto ministeriale 30 giugno 2015 per la costituzione del quadro nazionale delle qualificazioni.

d) Tempi di fondo da acquisire al termine del percorso: tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 1 + IDSA level 2” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level 1 + IDSA level 2” degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014); i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

2. PERCORSI FORMATIVI EX ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. B), DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2016, N. 7 “TOP UP (OFFSHORE AIR DIVER)”

a) Requisiti dei soggetti erogatori dell'attività formativa: disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera) (art. 2, comma 7, della legge regionale n. 7/2016).

b) Requisiti per l'ammissione ai percorsi:

- cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio comunitario o riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della vigente disciplina statale;
- possesso di licenza dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione o titolo equivalente;
- per i cittadini italiani e per i cittadini di altro stato membro UE possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 oppure possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
- per i cittadini extra UE possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
- tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 1 + IDSA level 2” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level 1 + IDSA level 2” degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale;
- possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic) come definito dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 7/2016 della Regione Sicilia;

c) Competenze da acquisire nell'ambito del percorso: Le competenze sono declinate secondo i format e la struttura del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, in coerenza con le regole descrittive del decreto ministeriale 30 giugno 2015 per la costituzione del quadro nazionale delle qualificazioni;

d) Tempi di fondo da acquisire al termine del percorso: tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3” degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014); i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

3. PERCORSI FORMATIVI EX ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. C), DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2016, N. 7 “ALTOFONDALISTA (OFFSHORE SAT DIVER)”

a) Requisiti dei soggetti erogatori dell’attività formativa: uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L’impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO (recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati) (art. 2 comma 8 della legge regionale n. 7/2016).

b) Requisiti per l’ammissione ai percorsi:

- cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio comunitario o riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della vigente disciplina statale;
- possesso di licenza dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione o titolo equivalente;
- per i cittadini italiani e per i cittadini di altro stato membro UE possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l’iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 oppure possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
- per i cittadini extra UE possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
- tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 2 + IDSA level 3” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level 2 + IDSA level 3” degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale;
- possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic) come definito dall’articolo 2, comma 5, della l.r. n. 7/2016.

c) Competenze da acquisire nell’ambito del percorso: Le competenze sono declinate secondo i format e la struttura del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, in coerenza con le regole descrittive del decreto ministeriale 30 giugno 2015 per la costituzione del quadro nazionale delle qualificazioni.

d) Tempi di fondo da acquisire al termine del percorso: tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 2 + IDSA level 3 + IDSA level 4” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level 2 + IDSA level 3 + IDSA level 4” degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014); i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

Visto: MUSUMECI

Link sul sito della Regione Siciliana:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche-sociali-lavoro/dipartimento-lavoro-impiego-orientamento-servizi-attivita-formative/graduatorie-elenchi/repertorio-telematico>

FOGLIO REPERTORIO TELEMATICO DI CUI ALL'ART. 4 DELLA L.R. N. 7/2016 "DISCIPLINA DEI CONTENUTI FORMATIVI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA STRUTTORE A INDIRIZZO AGRICOLO O A LAVORO DEL 06.02.2020"

N. Card	Cognome/Surname	Nome/Name	Nazionalità Paese di nascita/Date of birth	Residenza/Address	Regione di provenienza/Region of residence	Cod.Fiscale/ Fiscal Code	e-mail	Cellulare/ Mobile phone	Inchiesta diver	Data consegna/Start date	Top up offshore air diver	Data consegna/Start date	Altezzatura di prova/Altitude	Data consegna/Start date	Profondità massima consentita/Maximum allowed depth/Offshore Bottom Set Diver over 50 mt.	Note/Other Comments
1	RUFFINO ANTONINO	ANTONINO	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	RFNNRNR45GZ7E	antonino.ruffino@gmail.it	393855602	Inchiesta diver	Palermo 20/12/2018					30 metri	
2	MESSINA VICENZO MARIA	MARIA	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	MSVVNR45GZ7E	vicenzo.messina@gmail.it	308877508	Inchiesta diver	Palermo 20/12/2018					30 metri	
3	PRESENTI DARIO	DARIO	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	PRSRNR45GZ7E	dario.p@gmail.it	303277906	Inchiesta diver	Palermo 20/12/2018					30 metri	
4	DIMARCO NICCOLO'	NICCOLO'	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	DMRCNR45GZ7E	niccolodimarco@gmail.it	304408602	Inchiesta diver	Palermo 03/07/2019					30 metri	
5	CARUSO ANTONINO	ANTONINO	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	CRANRNR45GZ7E	antonino.caruso@gmail.it	304741654	Inchiesta diver	Palermo 3/08/2019					30 metri	
6	SCARLATA ALESSANDRO	ALESSANDRO	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	SCASNR45GZ7E	alessandro.scarlata@gmail.com	344000072	Inchiesta diver	Palermo 6/8/2019					30 metri	
7	RUBERTO LUCA	LUCA	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	RBRNRNR45GZ7E	ruberto.luca@gmail.it	308772054	Inchiesta diver	Palermo 20/12/2016					30 metri	
8	BOUMMIEL ISMAIL	ISMAIL	TUNISIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	FRANCIA	BMASNR45GZ7E	ismailboummiel@gmail.com	31841107351	Inchiesta diver	Palermo 6/8/2019					30 metri	
9	MANCINI ROBERTO	ROBERTO	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	MNCRNR45GZ7E	roberto.mancini@gmail.it	306820791	Inchiesta diver	Palermo 31/08/2015					30 metri	
10	COZZANTINO FRANCESCO	FRANCESCO	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	COFRNR45GZ7E	francesco.cozzantino@gmail.it	305886992	Inchiesta diver	Palermo 6/8/2019					30 metri	
11	MOZAY HOSSEIN	HOSSEIN	IRAN	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	MZNSNR45GZ7E	hossein.mozay@gmail.com	317668332	Inchiesta diver	Palermo 20/09/2019					30 metri	
12	TORRESI ROSARIO	ROSARIO	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	TRRSNR45GZ7E	rosario.torresi@gmail.com	31950627	Inchiesta diver	Palermo 25/09/2019					30 metri	
13	SCARFATO ANTONIO	ANTONIO	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	CAMPANIA	SCNRNR45GZ7E	antonio.scarfato@gmail.com	30699832018174943	Inchiesta diver	Palermo 04/02/2019					30 metri	
14	LIARDIERE LUCA	LUCA	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	LIARNR45GZ7E	luca.liardiere@gmail.it	329455104 - 091 541833	Inchiesta diver	Palermo 11/07/2019					30 metri	
15	CELESI MATTIA	MATTIA	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	CELENR45GZ7E	mattia.celesi@gmail.it	309584214	Inchiesta diver	Palermo 21/09/2018		Palermo 11/07/2019			30 metri	
16	COSTANZA TEODORO	TEODORO	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	COFRNR45GZ7E	teodoro.costanza@gmail.com	340041710	Inchiesta diver	Palermo 02/12/2015					50 metri	
17	SAVITTI MAURIZIO	MAURIZIO	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	SAFRNR45GZ7E	maurizio.savitti@gmail.it	319684132	Inchiesta diver	Palermo 2/04/2019					30 metri	
18	INCONTIERA ALESSANDRO	ALESSANDRO	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	INCNR45GZ7E	alessandro.incontiera@gmail.it	306642735	Inchiesta diver	Palermo 10/12/2011					50 metri	
19	LIJACORDO IGNAZIO	IGNAZIO	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	LIJNRNR45GZ7E	ignazio.lijaco@gmail.it	317931107	Inchiesta diver	Palermo 10/12/2016					30 metri	
20	GUZZALEA ORIANA	ORIANA	MESURIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	ROSSIA	GUFRNR45GZ7E	oriana.guzzalea@gmail.it	07950203112	Inchiesta diver	Palermo 19/12/2018					30 metri	
21	TUFANO ANIELLO	ANIELLO	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	CAMPANIA	TFNRNR45GZ7E	aniello.tufano@gmail.it	393851351	Inchiesta diver	Palermo 6/8/2019					30 metri	
22	CRESCO STEFANO	STEFANO	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	CALABRIA	CRFRNR45GZ7E	stefano.cresco@gmail.it	301726654	Inchiesta diver	Palermo 2/04/2019					30 metri	
23	OLIVA ALBERTO	ALBERTO	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	OLVRNR45GZ7E	alberto.oliva@gmail.com	394773889	Inchiesta diver	Palermo 2/04/2019					30 metri	
24	SCULMAN AMIR MOHAMED	AMIR MOHAMED	EGITTO	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	EGITTO	SCMRNR45GZ7E	amir.mohamed@gmail.it	303266729	Inchiesta diver	Palermo 21/04/2017					30 metri	
25	VIGNI GIUSEPPE	GIUSEPPE	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	VIGNRNR45GZ7E	giuseppe.vigni@gmail.it	338833973	Inchiesta diver	Palermo 07/11/2016					50 metri	
26	CANNAS SIMONE	SIMONE	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SARDEGNA	CNMRNR45GZ7E	simone.cannas@gmail.it	303211507	Inchiesta diver	Palermo 02/04/2019					30 metri	
27	BUCCELLI ANDREA	ANDREA	ITALIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	SICILIA	BUCNRNR45GZ7E	andrea.buccelli@gmail.com	398413955	Inchiesta diver	Palermo 19/12/2018					30 metri	
28	LESIEMAMI ABDULHAMID MUSTAFA	ABDULHAMID MUSTAFA	LIBIA	VIA SORRENTINA 25/02/1994 PALERMO	LIBIA	LESNRNR45GZ7E	abdulhamid.lesiemami@gmail.com	00218813791696	Inchiesta diver	Palermo 2/04/2019					30 metri	

Camera dei Deputati

2019 - Interpellanza 2/00422 Legislatura 18 - Data firma: 17 Giugno 2019

Seduta di annuncio: 191 del 18 Giugno 2019, -

Primo firmatario: PITTALIS PIETRO (Forza Italia - Berlusconi Presidente) -

Ministero destinatario: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero della Salute -

Attuale delegato a rispondere: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti delegato in data 17/06/2019

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

varie capitanerie di porto hanno emesso ordinanze riguardanti metalmeccanici subacquei (sommozzatori Ots, inshore e offshore) n. 77/1992 Ravenna; n. 32/2006 Venezia; n. 33/2007 Chioggia; n. 25/2010 Anzio; n. 10/2013 Trieste; n. 28/2013 Messina; n. 4/2017 Terrasini; sono stati così autorizzati quelli qualificati «operatore tecnico subacqueo» (Ots), ad operare fuori dalle aree portuali, senza limiti di profondità, mentre secondo i decreti ministeriali 13 gennaio 1979 e 2 febbraio 1982 l'Ots opera soltanto all'interno delle aree portuali;

gli articoli 114 e 116, secondo comma, del codice della navigazione (regio decreto n. 327 del 1942) e gli articoli 204 e seguenti del regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952) disciplinano i palombari e non i sommozzatori che, come categoria, si differenziano per tecnica e mezzi impiegati durante le attività. Quella dei sommozzatori, pertanto, non risulta regolamentata per qualifiche Ots;

la legge siciliana n. 7 del 2016 «Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale», definisce, all'articolo 1, comma 2, «Sommozzatori e lavoratori subacquei» (classificazione Istat 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne, fuori dall'ambito portuale;

all'articolo 3, comma 5, specifica che i titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale. Tali titoli sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. Con l'emanazione del regolamento previsto dalla legge regionale siciliana (decreto del presidente della regione siciliana n. 31 del 2018) si stanno avendo le iscrizioni degli aventi diritto sul sito istituzionale presso l'assessorato al lavoro della regione, mentre l'assessorato alla formazione sta definendo la formazione normata ai sensi di legge;

l'articolo 2, comma 1, stabilisce percorsi formativi «in tre livelli di qualificazione»: I livello (inshore diver) o «sommozzatore», II livello (offshore air diver) cosiddetto «Top Up» e III livello (offshore sat diver), cosiddetto «altofondalista» (saturazione);

all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto della card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione, valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acque interne;

all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività extraportuale (superiori a quelli previsti per gli iscritti al registro sommozzatori come Ots) con profondità fino a 30 metri, da 30 a 50 e oltre i 50 secondo il livello di addestramento conseguito;

il predetto decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio nei porti, senza precisi limiti di profondità, essendo quest'ultima circoscritta a pochi metri: appare inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;

l'iscrizione al repertorio della Sicilia rappresenta il requisito minimo per la applicazione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), garantendo ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto definisce livelli di competenza per operare in sicurezza, sia del lavoratore e delle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;

nel rispetto del Testo unico l'iscrizione è considerabile obbligatoria per gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica «acquacoltura» in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche gli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;

nonostante la formazione del lavoratore sia oggetto dell'accordo Stato-regioni n. 221 del 2011, lo stesso non la disciplina con riguardo al titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2008 e altre norme, relativamente a mansioni o attrezzature particolari, con riguardo alle caratteristiche dei corsi (durata, contenuti), motivo per cui la legge regionale riconduce automaticamente al decreto legislativo: «Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il decreto legislativo n. 81 del 2008 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo n. 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008»;

le ordinanze delle capitanerie di porto permettendo agli Ots di immergersi fuori dall'ambito portuale come lavoratori iscritti al registro sommozzatori e non al richiamato repertorio telematico, ad avviso dell'interpellante, rendono le capitanerie insieme alle aziende appaltatrici corresponsabili della disapplicazione del predetto decreto legislativo;

risultano inidonee anche le ordinanze 116/2019 direzione marittima di Palermo e 1/2019 ufficio circondariale marittimo di Termini Imerese, che espongono i lavoratori a rischio elevato attribuendo le medesime caratteristiche sia agli Ots sia agli operatori iscritti nel repertorio previsto dalla legge siciliana, visto che la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal Testo unico, non può fare riferimento al citato decreto ministeriale, che, all'articolo 2, specifica «I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto», ma alla legge regionale, che definisce i livelli di addestramento e qualifica, con percorsi formativi minimi, garantendo ai lavoratori idonei livelli di esperienza volti anche alla tutela del datore di lavoro e delle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività –;

quali siano gli orientamenti dei Ministri interrogati al riguardo e quali iniziative intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione di cui in premessa;






se si intenda procedere alla immediata revoca delle ordinanze che espongono i lavoratori a gravi rischi;

se si intenda promuovere presso le capitanerie di porto il necessario adeguamento delle ordinanze in relazione alla card di commercial diver italiano, secondo i limiti di profondità previsti dalla mansione di lavoro svolta, indicati nella legge regionale e i corrispondenti profili di formazione normata validi in base alla richiamata direttiva europea.

(2-00422) «Pittalis».

Repertori delle Qualifiche Professionali

Dove Troviamo i Metalmeccanici Subacquei

Repertorio	Codice	Professione	Piattaforme del Lavoro
 Eures	No codice.	—	Ricerca per Parole Chiave
 Isco-08	7541	Underwaters Divers	
 Istat CP2011	6.2.1.6	Lavoratori e Sommozzatori Subacquei	
 Rome Francia	11502	Intervention en Milieu Subaquatique	
 SOC 2010 Usa	49-9092	Commercial Divers	

BASSO FONDALE = immersioni ad aria o nitrox (ossigeno/azoto)		ALTO FONDALE = immersioni ad heliox (ossigeno/elio)	
PORTO (HARBOUR DIVER) OTS	INSHORE AIR DIVER	OFFSHORE AIR DIVER (TOP UP)	OFFSHORE SAT DIVER
Di pertinenza/interesse dell'IMCA (OFFSHORE)			
<p>Iscrizione al "REGISTRO SOMMOZZATORI" del Ministero dei Trasporti presso una Capitaneria di Porto sul territorio nazionale per il rilascio del "LIBRETTO DI RICOGNIZIONE" (D.M. 13/01/1979 - D.M. 02/02/1982)</p>	<p>Iscrizione al 1° livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia (L.R. 07/2016) presso l'Assessorato Regionale al Lavoro per il rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO da parte della Regione Sicilia livello INSHORE AIR DIVER, riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.</p>	<p>Iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia (L.R. 07/2016) presso l'Assessorato Regionale al Lavoro per il rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO da parte della Regione Sicilia livello OFFSHORE AIR DIVER, riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.</p>	<p>Iscrizione al 3° livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia (L.R. 07/2016) presso l'Assessorato Regionale al Lavoro per il rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO da parte della Regione Sicilia livello OFFSHORE SAT DIVER, riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.</p>
profondità: quella portuale	profondità: da 0 ai - 30 metri	profondità: da - 30 ai - 50 metri	profondità: oltre i - 50 metri
immersioni in SCUBA o in SURFACE		immersioni solo in SURFACE	
immersioni dalla superficie (banchina o imbarcazione)		immersioni con CAMPANA CHIUSA	
CORSO OTS (14 settimane - 480 ore)	CORSI OTS + SALDATORE SUB (18 settimane in totale - 640 ore)	CORSI OTS + SALDATORE SUB + TOP UP (22 settimane in totale - 800 ore)	CORSI OTS + SALDATORE SUB + TOP UP + ALTOFONDALE (25 settimane in totale - 920 ore)
		<p>Qualifica ISTAT CP 20122 n. 6216 "SOMMOZZATORI E LAVORATORI SUBACQUEI" (ITALIA) Repertorio ISCO 08 (International Standard Classification of Occupations) n. 7541 "UNDERWATER DIVERS" Repertorio Americano SOC 2010 USA n. 49-9092 "COMMERCIAL DIVERS"</p>	

Qualifica figura professionale del sommozzatore industriale	Primo livello (inshore diver), o "sommozzatore"	Secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP"	Terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione)
Titoli	Formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri.	Formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up).	Formazione per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale).
Qualificazione integrativa per il raggiungimento del titolo	-----	Possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic), prima del conseguimento finale del titolo formativo.	Possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic), prima del conseguimento finale del titolo formativo.
Supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività formativa	Stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.	Stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera).	Impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO (recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati).

Frontespizio

Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei

TITOLO:

Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei

NOTE:

Lo scopo del presente documento è definire i controlli che devono essere effettuati dal personale eni per verificare che i fornitori di lavori subacquei rispettino gli obblighi ed i requisiti generali in materia di Salute, Sicurezza ed Ambiente (HSE).

Questa OPI sostituisce il documento "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei" emesso il 12/5/2011

DATA EMISSIONE:

05 Agosto 2013

DATA DECORRENZA:

05 Agosto 2013

REDAZIONE A CURA DI:

SICLAV/SIC

VERIFICATO DA:

SONP

APPROVATO DA:

HSEQ



opi hse 006 eni spa r01

2

Questo documento è di proprietà eni spa che se ne riserva tutti i diritti

4. Descrizione delle attività

- Prevedere una camera di decompressione a due compartimenti con garitta, e personale qualificato a fornire assistenza terapeutica 24 ore su 24. La camera iperbarica deve essere in grado di contenere almeno un letto e permettere al personale sanitario di fornire assistenza di emergenza. La camera deve essere equipaggiata con attrezzature e strumenti medico-chirurgici di primo soccorso. La camera di decompressione per trattamenti terapeutici deve essere disponibile anche durante le immersioni in acque interne e portuali a profondità superiori ai 12 metri.
- Per immersioni a profondità fino ai 30 metri, avere a disposizione una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco, in conformità con la Linea Guida n° IMCA D 015 (Mobile/Portable Surface Supplied System). L'ombelicale fornito deve essere contrassegnato con un codice di identificazione unico e deve essere oggetto di manutenzione programmata. Nei casi in cui la distanza lineare tra l'ubicazione della stazione per immersioni e la superficie dell'acqua è superiore a 2 metri, la discesa e la risalita dei sommozzatori deve essere effettuata per mezzo di un basket certificato quale attrezzatura per immersioni con doppio meccanismo di sollevamento. In ogni caso, devono essere state previste misure adeguate per riportare sul ponte un sommozzatore ferito o in stato di incoscienza.
- Per immersioni a profondità tra i 30 e i 50 metri, fornire una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket, in conformità con la Linea Guida n°: IMCA D 023 (Diving Equipment System Inspection Guidance Note For Surface Orientated Diving System-Air).
- Per immersioni a oltre 50 metri, fornire un "sistema integrato per immersioni profonde", adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione, conformemente a quanto richiesto dalle Società di Classificazione competenti in PVHO (Recipienti resistenti a pressione presieduti / abitati) e in conformità con le specifiche e le linee guida emesse e rese contrattualmente rilevanti per il progetto specifico. In predetti impianti dovranno essere previsti almeno due comparti, al fine di mantenere la pressione dell'uno indipendente dalla pressione dell'altro. Uno dei comparti dovrà essere riservato a zona soggiorno ed il più piccolo dei due dovrà essere abbastanza spazioso per due persone. La doccia e i servizi igienici devono essere collocati in un locale separato dal



Tutte le interrogazioni parlamentari

Parlamento Europeo

- 2018 - Parlamento Europeo - Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005697/2018 del 9 novembre 2018 alla Commissione - Articolo 130 del regolamento presentata dall'On.le Michela Giuffrida (S&D)

Senato della Repubblica

- 2017 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, del Sen. F. ARACRI (FI) - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa
- 2016 -Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06112, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660, del Sen. F. ARACRI (FI) - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa
- 2016 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05973, Legislatura 17- Pubblicato il 21 giugno 2016, nella seduta n. 641, del Senatore F. ARACRI (FI) - Al Ministro Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
- 2014 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05973, Legislatura 17- Pubblicato il 7 ottobre 2014, nella seduta n. 324, del Senatore F. ARACRI (FI) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Camera dei Deputati

- 2019 - Interpellanza 2/00422 Legislatura 18- Data firma: 17 Giugno 2019 Seduta di annuncio: 191 del 18 Giugno 2019, - Primo firmatario: PITTALIS PIETRO (Forza Italia - Berlusconi Presidente) - Ministero destinatario: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero della Salute - Attuale delegato a rispondere: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti delegato in data 17/06/2019
- 2019 - Interrogazione a risposta scritta 4/02949 Legislatura 18- Pubblicato il 23 maggio 2019, Seduta di annuncio: 178 del 27/05/2019 - Primo firmatario: PENNA ALDO (M5S) - indirizzata a: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- 2016 - Interrogazione a risposta scritta 4/14708, Legislatura: 17 - Seduta di annuncio: 701 del 03/11/2016 - Primo firmatario: DE GIROLAMO NUNZIA (FI) - indirizzata a: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero della Salute - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Assemblea Regionale Siciliana (ARS)

- 2017 - ARS (Assemblea Regionale Siciliana) - Interpellanza n. 511 - Applicazione della legge regionale n. 7/2016. Presentata il 25 luglio 2017 da DI GIACINTO GIOVANNI (PSE) . Trasmissione governo il 01 agosto 2017
- 2011 - ARS (Assemblea Regionale Siciliana) - Interrogazione a risposta scritta n.2010 - Chiarimenti circa il corso per 'operatore tecnico subacqueo' per bassi fondali inserito nel PROF 2011. Presentata il 20 lug 2011 da LENTINI SALVATORE (UNIONE DI CENTRO) . Trasmissione governo il 01 agosto 2011

Corso

per

OPERATORE TECNICO SUBACQUEO

6.2.1.6

Sommozzatori e lavoratori subacquei

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale
Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro
Via Briuccia, 67
PALERMO

U.O.B. II - CORSI 11 DIC. 2009
Prot. nr. 20502 del

OGGETTO: Decreto 23 luglio 2003 - Corsi Liberi A.F. 2009
Rilascio parere conclusivo.

All' Assessorato Regionale Lavoro
Dipartimento Formazione Professionale
U.O. III- Corsi Liberi
Via Imperatore Federico,52
90100 – PALERMO

e, p.c. All' Ispettorato Provinciale Lavoro
Via Maggiore Toselli, 30-34
90100 – PALERMO

e, p.c. All' E.G. C.E.DIF.O.P.
Via MONFENERA,51
PALERMO

In relazione all'istanza dell'Ente in indirizzo prot. n. ---- del 06.11.2009 , tendente ad ottenere l'autorizzazione per effettuare nr. 2 corsi di qualificazione per " Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato . SEDE PALERMO

RITENUTO che lo stesso ha ottemperato alle prescrizioni previste al Cap I e III di cui al D. del 23/07/03

CONSIDERATO che l'attività corsuale è conforme alle normative di settore, che la qualifica professionale richiesta viene classificata al nr. 621604 del prontuario codici vigente;

VISTO QUANTO PREMESSO

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE si allega la relativa scheda corsuale.

Il responsabile del procedimento
(Rag. Luisa Yullo)

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Francesca Garoffolo)

Classificazione riassuntiva per grandi gruppi e gruppi di professioni

1 – LEGISLATORI, DIRIGENTI E IMPRENDITORI

2 – PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE

3 – PROFESSIONI TECNICHE

4 – IMPIEGATI

5 – PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E NEI SERVIZI

6 – ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI

6.1 – Artigiani e operai specializzati dell' industria estrattiva e dell' edilizia

6.2 – Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati ed assimilati

6.2.1 – Fonditori, saldatori, lattonieri – calderai, montatori di carpenteria metallica ed assimilati

6.2.1.1 – Fonditori e animisti di fonderia

6.2.1.2 – Saldatori e tagliatori a fiamma

6.2.1.3 – Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori

6.2.1.4 – Montatori di carpenteria metallica

6.2.1.5 – Attrezzatori e montatori di cavi metallici per uso industriale e di trasporto

6.2.1.6 – Sommozzatori e lavoratori subacquei

6.2.1.7 – Specialisti di saldatura elettrica ed a norme ASME

6.2.1.8 – Lastroferratori

6.2.2 – Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati

6.2.3 – Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)

6.2.4 – Artigiani e operai specializzati dell'installazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche

6.2.5 – Meccanici, montatori, riparatori e manutentori di macchine su navi

6.3 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati

6.4 – Agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia

6.5 – Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio ed assimilati

6.6 – Artigiani ed operai specializzati dell'industria dello spettacolo

7 – CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI SEMIQUALIFICATI ADDETTI A MACCHINARI FISSI E MOBILI

8 – PROFESSIONI NON QUALIFICATE

9 – FORZE ARMATE

ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI

Il sesto Grande Gruppo raccoglie le professioni che richiedono la conoscenza e l'esperienza dei materiali, degli utensili e dei processi necessari per estrarre o lavorare minerali; per costruire, riparare o mantenere manufatti, oggetti e macchine; per la produzione agricola, venatoria e della pesca; per produrre alimenti e la stessa conoscenza preliminare delle caratteristiche e delle possibilità d'uso del prodotto finale. I loro compiti consistono nell'estrarre materie prime; nel costruire edifici ed altre strutture; nel realizzare, riparare e mantenere vari prodotti anche di artigianato; nel coltivare piante, nell'allevare e nel cacciare animali; nel conservare e nel mettere a produzione le foreste, il mare e le acque interne; nella realizzazione di prodotti alimentari ed anche nel vendere i beni prodotti ai clienti o nel collocarli sui mercati. Tali attività richiedono in genere conoscenze di base assimilabili a quelle acquisite completando l'obbligo scolastico, o un ciclo breve di istruzione secondaria superiore o, ancora, una qualifica professionale o esperienza lavorativa.



Inserisci la professione che vuoi cercare

Cerca

Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali

1 - LEGISLATORI, DIRIGENTI E IMPRENDITORI

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE

3 - PROFESSIONI TECNICHE

4 - IMPIEGATI

5 - PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E NEI SERVIZI

6 - ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI

6.2 - Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati ed assimilati

6.2.1 - Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica ed assimilati

6.2.1.6 - Sommozzatori e lavoratori subacquei

6.2.1.6.0 - Sommozzatori e lavoratori subacquei

7 - CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI SEMIQUALIFICATI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI

8 - PROFESSIONI NON QUALIFICATE

9 - FORZE ARMATE

6.2.1.6-Sommozzatori e lavoratori subacquei

I sommozzatori e i lavoratori subacquei costruiscono, montano, riparano o mantengono strutture e manufatti (metallici) posati al di sotto della superficie del mare.

Ricordo con la versione europea della Classificazione Internazionale delle professioni (ISCO-88Com)

7 - CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS

7.2 - METAL, MACHINERY AND RELATED TRADES WORKERS

7.2.1 - Metal moulders, welders, sheet & metal workers, structural metal preparers, and related trades workers



SISTEMA INFORMATIVO SULLE PROFESSIONI

ISFOL schede dettagliate sulla professione

Dati regionali

Sei qui: HOME

SCHEDA SINTETICA | **SCHEDA DETTAGLIATA** | OFFERTE DI LAVORO | OCCUPAZIONE NEL MEDIO TERMINE

OPZIONI i

COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

- CONOSCENZE
- SKILLS
- ATTITUDINI
- ATTIVITÀ GENERALIZZATE
- CONDIZIONI DI LAVORO
- STILI LAVORO
- VALORI PER LA PROFESSIONE
- CARATTERISTICHE DELLA PERSONALITÀ
- ESEMPI DI PROFESSIONI
- NUMERO GUIDA EQF

SISTEMA INFORMATIVO SULLE PROFESSIONI i

SOMMOZZATORI E LAVORATORI SUBACQUEI

- IL POSTO CHE OCCUPA NELLA CLASSIFICAZIONE STATISTICA (ISTAT)
- PREVISIONI DI ASSUNZIONE NEL BREVE TERMINE (UNIONCAMERE)
- DATI SULL'INCIDENTALITA' (INAIL)
- CERCA IL LAVORO CHE FA PER TE (MINISTERO DEL LAVORO)
- CERCA IL LAVORATORE CHE FA PER TE (MINISTERO DEL LAVORO)

Dati regionali

6.2.1.6.0 - Sommozzatori e lavoratori subacquei

(Fonte: Indagine ISFOL - ISTAT sulle professioni)

Le professioni comprese in questa unità costruiscono, montano, riparano o mantengono strutture e manufatti metallici posati al di sotto della superficie del mare.

[DOWNLOAD](#)

	IMPORTANZA	FREQUENZA
✓ verificare il rispetto delle norme di sicurezza	4,5	3,8
✓ compilare schede sulle operazioni eseguite	4,1	4,1
✓ installare, mantenere e ispezionare tubazioni, condotte e cavi sottomarini (linee telefoniche, elettriche, ecc.)	4,1	2,4
✓ eseguire lavori di carpenteria metallica sottomarini per recuperare relitti, materiale stivato, ecc.	3,9	1,8
✓ eseguire tagli e demolizioni di strutture metalliche sottomarine	3,9	2,1
✓ svolgere ricerche sottomarine, anche attraverso riprese video, per reperire informazioni (ambientali, archeologiche, ecc.)	3,9	1,9
✓ eseguire scavi e sbancamenti subacquei	3,7	1,8
✓ svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria del porto	3,7	2,4
✓ eseguire saldature sottomarine	3,6	1,7
✓ eseguire la bonifica dei fondali marini	3,5	1,5
✓ redigere certificazioni o perizie	3,5	1,8
✓ costruire strutture e manufatti metallici nelle aree portuali	3,2	1,9
✓ svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria su grandi imbarcazioni	3,2	1,9
✓ svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti marittimi (piattaforme petrolifere, dighe, ecc.)	2,9	1,5

(INAPP ex ISFOL: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, istituito nel giugno del 1973 con un Decreto da parte del Presidente della Repubblica; dal 1999 è un ente pubblico di ricerca che si occupa dello sviluppo delle politiche sociali, del lavoro e della formazione professionale)

Major Group 7: Craft and Related Trades Workers

2. Unit group 7142 (*Varnishers and related painters*) is not separately identified from unit group 7141 (*Painters and related workers*).

- 72 Metal, machinery and related trades workers
 - 721 Metal moulders, welders, sheet-metal workers, structural-metal preparers, and related trades workers
 - 7211 Metal moulders and coremakers
 - 7212 Welders and flame cutters
 - 7213 Sheet-metal workers
 - 7214 Structural-metal preparers and erectors
 - 7215 Riggers and cable splicers
 - 7216 Underwater workers
 - 722 Blacksmiths, tool-makers and related trades workers
 - 7221 Blacksmiths, hammer-smiths and forging-press workers
 - 7222 Tool-makers and related workers
 - 7223 Machine-tool setters and setter-operators
 - 7224 Metal wheel-grinders, polishers and tool sharpeners
 - 723 Machinery mechanics and fitters
 - 7231 Motor vehicle mechanics and fitters
 - 7232 Aircraft engine mechanics and fitters
 - 7233 Agricultural- or industrial-machinery mechanics and fitters
 - 724 Electrical and electronic equipment mechanics and fitters
 - 7241 Electrical mechanics fitters and services
 - 7242 Electronics mechanics, fitters and servicers¹
 - 7244 Telegraph and telephone installers and servicers
 - 7245 Electrical line installers, repairers and cable jointers

Definitional notes:

See definitional notes for major group 7.

1. Note that unit group 7242 (*electronics mechanics fitters and servicers*) does not identify electronics fitters separately from electronics mechanics, fitters and servicers.

Corso
per
OPERATORE TECNICO SUBACQUEO

TIPOLOGIA ATTESTATO E QUALIFICA



CERTIFICATO DI QUALIFICA

Qualification

conforme agli standard di cui all'art. 6 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13
In compliance with Italian law: art. 6 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13

per
for

Operatore Tecnico Subacqueo

Livello EQF: 3

così come specificato a tergo nel presente certificato

As specified on the back of this certificate

conferito a

Awarded to

Cognome e Nome:

Surname and Given name

Nato/a: **Brescia**

Place of birth

Nazionalità: **italiana**

Nationality

Prov: **BS**

Province

il: **06/0**

Date of birth

Codice fiscale:

Tax id code

rilasciato dalla struttura formativa
Issued by the vocational training body/training structure

Centro Studi CEDIFOP

Sede legale: Via Monfenera, 51 - 90128 Palermo

Registered office

accreditata con D.D.G. n°: 1536

del: 09/03/17

CIR: AC4847

Accredited by law decree No.

rappresentata da: Rizzo Francesca Salvatrice

con il ruolo di: legale rappresentante

Represented by

With the role of

Sede centro di formazione: Molo Sammuzzo/Porto di Palermo - Palermo

Training center

e dalla

Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

rappresentata dal Presidente della commissione: CANNELLA VINCENZO

Represented by the Committee Chairman

nominato con DDG n. 288 del 23 febbraio 2024

Appointed by decree No.

Repertorio dell'Agenzia formativa n°: 277 del registro n°: 1 nel foglio n°: 14 al rigo n°: 9

Certificate reference No.

Data: 28/02/2024

date

Luogo: Palermo

place



Warranted by the structure agli esami: RIZZO Francesca Salvatrice

Palermo



Vincenzo Cannella

Il Presidente della commissione: CANNELLA VINCENZO

Il presente certificato ha validità ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge Quadro n° 845/78, dalla L.R. 29/16 e dal D.P. n° 6/18

Brevetto di

SOMMOZZATORE PROFESSIONISTA

Si certifica che

ha conseguito la qualifica di **SOMMOZZATORE** classificata al numero **6.2.1.6.0 - Sommozzatori e lavoratori subacquei** (Codice Professioni NUP/ISTAT).

Il presente è da considerarsi quale allegato (D.M. Marina Mercantile 13/01/1979 - art. 3, comma 6) all'Attestato di Qualifica Professionale per OPERATORE TECNICO SUBACQUEO, - registrato al n. del Repertorio della struttura formativa il 2024 - che il suddetto ha conseguito, con il superamento delle prove di Esame Finale sostenute in pari data, innanzi la commissione d'esame finale, istituita con D.D.G. n. del .././2024 della Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento del Lavoro - Regione Siciliana.

I tempi di fondo realizzati durante il percorso formativo, seguono gli standard riportati nel capitolo 2, sezione 1, tabella 3 "IDSA level 1 + IDSA level 2" degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), riservati alle scuole Full Member IDSA, e sono registrati nel Log Book individuale.

La certificazione è equivalente, secondo la Classificazione Internazionale delle Professioni, per il livello "Harbour Diver", a:

- 6.2.1.6.0 - Sommozzatori e lavoratori subacquei (Codice Professioni NUP/ISTAT).
- ISCO 08 **7541** UNDERWATER DIVERS;
- Rome Francia I1502 Intervention en Milieu Subaquatique
- Soc 2010 USA 49-9092 COMMERCIAL DIVERS

Brevetto n. ...

Il Direttore
Kouvakis Emmanouil

Il Legale Rappresentante
Rizzo Francesca Salvatrice

Corso

per

OPERATORE TECNICO SUBACQUEO

Documentazioni varie

**Iscrizione presso
una Capitaneria di Porto**

DOMANDA da presentare all'UFFICIO TECNICO della CAPITANERIA DI PORTO

 <i>Ministero della Salute</i> Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera SICILIA-SASN	MODULO	Codice M- P-16-01 b
	Rilascio Certificazioni di Medicina Legale	revisione 2 29.04.13

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLA VISITA MEDICA

**ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI SOMMOZZATORI IN SERVIZIO LOCALE
 E PALOMBARI**

- Scheda di valutazione psico-fisica-attitudinale prevista dall'allegato I del D.M. 13 gennaio 1979 firmata dal medico responsabile, comprensiva delle prove psicotecniche e degli esami previsti sotto riportati.
- ESAME SPIROMETRICO
- VISITA OCULISTICA (con esame del fondo e senso cromatico)
- VISITA OTORINOLARINGOIATRICA (con audiometria e prove labirintiche statiche e dinamiche)
- RX TORACE
- E.C.G. A RIPOSO E CON CICLOERGOMETRO
- VISITA NEUROLOGICA
- EEG (OBBLIGATORIA PER LA PRIMA ISCRIZIONE)
- ANALISI DI LABORATORIO: Gruppo Sanguigno (la prima visita) Glicemia – Azotemia - VES con indice di k.- Transaminasi -Fosfatasi alcalina Emocromo completo – PT - PTT — Esame urine completo – Colesterolo totale- colesterolo HDL-trigliceridi-lipidi totali)
- PROVE PSICOTECNICHE (con prova di comp/decomp in camera iperbarica)
- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e CODICE FISCALE
- VERSAMENTO DI EURO 30,00 da eseguire su ccp n. 63801 intestato a USMAF-SASN SICILIA, U.T. PALE RMO

N.b. Si precisa che la visita medica sarà effettuata previa prenotazione telefonica ai numeri sotto riportati

TEL. 091 580460

1541

16-2-1979 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 47

SCHEDA DI VALUTAZIONE PSICO-FISICA-ATTITUDINALE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI SOMMOZZATORI

11) Testi in ipotermia (in casi particolari):

temperatura cutanea: normale
 tempo di esposizione
 temperatura cutanea: in ipotermia
 tempo di recupero
 mezzo ipotermico usato
 E.C.G.: a riposo, temperatura
 dopo step test, temperatura
 step test: temperatura polso a riposo
 press. art. a riposo
 temp. dopo test polso dopo test
 press. art. dopo test
 tempo di ripr.: temperatura polso
 press. art.

12) Analisi di laboratorio:

es. urine (completo)
 es. emocromocitometrico
 azotemia
 glicemia
 prove emogeniche
 V.I.S.
 ind. K.
 V.D.R.L.
 gruppo sanguigno
 annotazioni

13) Prove psicotecniche:

a) Percezione direzione suono (masch. oscur.):
 pd. ps.
 pd. ps.
 pd. ps.
 b) Percezione suoni aritmici (masch. oscur.):
 od. su
 os. su
 ods. su
 c) Serie numeriche (masch. oscur.):
 percezione quantitativa su
 coordinazione spaziale
 deviazione orizz. scritta
 deviazione vert. scritta
 note
 d) Costruzione meccanica (masch. oscur.):
 tipo tempo/essc.
 risultato operativo
 capacità operativa
 note
 e) Labirinto:
 tempo/essc. risultato
 capacità operativa

Cognome nome nato
 il a prov. sesso
 sports praticati
 1) Anamnesi
 2) Statura peso perimetro toracico inspirata
 espirata
 3) Esame spirometrico
 4) Tempi di apnea (previa iperventilazione di 60"): inspirata
 espirata
 5) Esame obiettivo:
 capo e collo
 torace
 addome
 erdia
 apparato urogenitale
 apparato osteoarticolare
 apparato muscolare
 sistema cardiovascolatorio
 sistema nervoso
 6) Esame oculistico:
 visus o.d. o.s. binoculare
 esame del fondo
 senso cromatico
 annotazioni
 7) Esame otorinolaringoiatrico:
 or. d.
 or. s.
 naso
 rinofaringe
 dentizione
 prove audiometriche
 annotazioni
 (con masch. osc.) prove labirintiche statiche
 (con masch. osc.) prove labirintiche dinamiche (m. n. stella)
 8) Rx torace
 9) Step test (La Cava): — polso a riposo press. art. a riposo
 (prova di sforzo: sgabello alt. 40 cm, 30 movimenti di salita completa, 30
 movimenti di discesa completa = movimenti totali 120 al minuto)
 polso dopo test
 tempo di ripristino: polso press. art. dopo test
 tempo di ripristino: polso press. art.
 10) E.C.G.:
 a riposo
 dopo step test

<p>f) Costruzioni geometriche intuitive (piane/solide):</p> <p>capacità operativa</p> <p>tempo/esc.</p> <p>n. costruzioni</p> <p>note</p>	<p>Equilibrio in fase dinamica</p> <p>(stato di equilibrio sul seggiolino):</p> <p>step: stato</p> <p>(stato di equilibrio in deambulazione direzionale obbligata):</p> <p>alla luce: stato eq.</p> <p>note</p> <p>recupero</p> <p>polso</p> <p>note</p>
<p>g) Serie modulari (alfabetiche e/o numeriche):</p> <p>1) . . . (1, 3, 5; . . .)</p> <p>2) . . . (1, 3, 4, 7, 8; . . .)</p> <p>3) . . . (2, 4, 5, 8, 9; . . .)</p> <p>4) . . . (10, 8, 9, 6, 8, 10; . . .)</p> <p>5) . . . (18, 20, 15, 17, 11; . . .)</p> <p>6) . . . (17, 19, 14, 16, 10; . . .)</p> <p>7) . . . (15, 18, 15, 17, 20; . . .)</p> <p>8) . . . (20, 17, 11, 19, 7, 3; . . .)</p>	<p>Comp/Dec. in camera iperbarica:</p> <p>Bat. polso comport.</p> <p>Bat. polso comport.</p> <p>Bat. polso comport.</p> <p>Bat. polso comport.</p> <p>Bat. op. manuale</p> <p>Bat. op. man. al buio</p> <p>Bat. op. riflessi psicot.</p> <p>Bat. T/Comp. T/Sosta</p> <p>Bat. T/Dec. T/Sosta</p> <p>Bat. T/Dec. T/Sosta</p> <p>Bat. Tests: manuali, c.op.</p> <p>Bat. tecnici, c.op.</p> <p>Bat. intell.,</p> <p>Bat. applic.,</p> <p>Bat. Or a mezzo</p> <p>Bat. reazioni</p> <p>Bat. supportabilità</p>
<p>h) Sollecitazione labirintica, con sedia girevole (senza e con effetto rissacca):</p> <p>(masch. oscur): polso temper. corp.</p> <p>(operazioni aritmetiche adeguate alla cultura del soggetto):</p> <p>tempo: 90", n. giri 90</p> <p>. X</p> <p>. +</p> <p>. =</p> <p>. -</p>	<p>T/Tot/Comp-Dec.</p> <p>Comport. psicol.</p> <p>Comport. fisiol.</p> <p>Comport. tecnico</p> <p>Difficoltà</p> <p>Varie</p> <p>Giudizio finale:</p> <p>14) Giudizio complessivo finale (1)</p> <p>Annotationi e riferi</p> <p>Luogo e data</p> <p style="text-align: right;"><i>Il medico responsabile</i></p>

(1) Il giudizio sarà espresso con idonea avv. idoneo con limitazioni (indicare quali) avv. non idoneo.

162/1979 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 47


1543



FIGURE GEOMETRICHE INTUITIVE

162/1979 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 47

1544



(948)

FI



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

DIV3
M.IT-PORTI/13073
Alleg.

Roma, 11 OTT 2012

A tutte le Capitanerie di porto
Loro Sedi
E, p.c. al Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di porto
SEDE

OGGETTO: Sommozzatori in servizio locale.

Lo scrivente ritiene necessario porre l'attenzione sugli effetti prodotti dai recenti provvedimenti legislativi in materia di liberalizzazioni delle attività economiche e professionali sulla disciplina dell'attività dei palombari e sommozzatori.


In particolare si ritiene che l'iscrizione nei relativi registri previsti dal regolamento al codice della navigazione e dal decreto ministeriale del 13.1.1979 debba essere mantenuta in quanto disposta a tutela della salute e della sicurezza nel lavoro dei singoli operatori subacquei (si ricorda tra gli altri l'adempimento relativo alla visita medica per accertare preventivamente all'iscrizione l'idoneità fisica allo svolgimento della professione).

Appare invece ormai contrastante con il mutato quadro normativo, la limitazione all'operatività dei singoli palombari e sommozzatori all'ambito portuale di iscrizione, prevista dagli articoli 204 reg.cod.nav. e 2 del citato DM.

Deve pertanto ritenersi che l'iscrizione in un porto sia ormai abilitante allo svolgimento dell'attività in tutti i porti nazionali e perciò non sia più necessaria la preventiva autorizzazione prevista dalle citate norme per recarsi ad operare in un porto diverso da quello di iscrizione. L'iscrizione nel registro di palombaro o sommozzatore può essere comprovata dall'interessato con autocertificazione da consegnare all'autorità marittima del porto, diverso da quello base di iscrizione, nel quale intenda recarsi ad operare, intendimento del quale va data tempestiva comunicazione da parte dell'interessato all'autorità marittima del porto di iscrizione.

Restano ferme le altre norme che disciplinano le attività in questione.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo





Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Direzione Marittima di Livorno
Ufficio Direzione marittima

M_TRA - CP_LI Direzione Marittima Livorno CPLI REGISTRO UFFICIALE/INTERNO Data <u>2-11-2012</u> Prot: <u>010026 333</u> (Uscita)
--

e-mail certificata: dm.livorno@pec.mit.gov.it
e-mail: cplivorno@mit.gov.it
telefono: 0586826011 fax: 0586826090
Piazza della Sanità, n.1
57123 - LIVORNO -

Livorno, 02/11/2012
p.d.c.: C.F. (CP) M. SENO 0586.826022
mail: massimo.seno@mit.gov.it

Al

Argomento: Quesiti e segnalazione.-

Si riscontra la nota datata 25 ottobre 2012, sottoscritta dalla s.v. congiuntamente ad altri 24-ventiquattro sommozzatori o.t.s. iscritti in diversi Compartimenti marittimi italiani (con preghiera, dunque, di estensione ai medesimi), mediante la quale vengono chieste notizie in ordine a taluni aspetti amministrativi correlati all'impiego di sommozzatori da parte dell'impresa consortile "Titan-Micoperi" nelle attività lavorative in corso sul relitto della nave "Costa Concordia" all'Isola del Giglio per conto di Costa Crociere s.p.a..

Al riguardo, si rappresenta, come d'altronde emerge dalla lettura della nota in riferimento, che la normativa citata, cioè il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, si applica ai sommozzatori che esercitano l'attività all'interno dei porti.

Come è noto, il relitto della nave "Costa Concordia" giace, invece, al di fuori dell'ambito portuale dell'Isola del Giglio, tanto vero che il funzionamento del porto, pur interessato dai presidi a terra e dalle unità navali impiegate nelle operazioni, non è stato pregiudicato.

In ogni caso, poiché la sicurezza nel lavoro dei singoli operatori subacquei, indipendentemente dai profili amministrativi correlati all'applicazione del decreto ministeriale prima citato, è argomento particolarmente monitorato dall'Autorità marittima locale, appare superfluo sottolineare come il personale del Corpo sull'Isola del Giglio abbia avuto cura di censire tutti i sommozzatori che liberamente l'impresa Titan-Micoperi ha ritenuto di assumere al fine di verificare la sussistenza di idonei elementi soggettivi, di natura tecnica e sanitaria, in capo al singolo operatore.

Peraltro, trattasi di attività lavorativa condotta da soggetti privati che, al lume delle particolari esigenze operative, attingono a proprie risorse altamente specializzate anche in previsione delle trivellazioni o procedure subacquee effettuate a quote di profondità fino a 100 metri.-

IL DIRETTORE MARITTIMO
C.A. (CP) Ilarione DELL'ANNA



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

DIV3
M.IT-PORTI/14725
Alleg.

Roma, 14 NOV 2012


Alla Capitaneria di porto di
VENEZIA
E, p.c. allo Studio legale
Avv. Laura Semenzato
Viale Garibaldi, 20 A
30174- Mestre (VE)


OGGETTO: Sig. Jason Joseph Dulka. Quesito.

Si fa seguito alla nota n. 12955 dell'8 ottobre 2012, per evidenziare che ad un più approfondito esame della questione relativa alla cittadinanza dei lavoratori da iscrivere nei registri dei palombari e sommozzatori, si è rilevato che in base alla normativa vigente in materia di immigrazione (in particolare D.LGS. n. 286/1998-cd. TU sull'immigrazione- e successive modifiche) vanno equiparati ai lavoratori italiani e degli Stati membri UE i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del predetto TU. In particolare la norma di riferimento risulta essere l'articolo 2 del TU che al comma 3 sancisce l'obbligo per la Repubblica Italiana di garantire ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

In tale ottica si invita codesta Capitaneria in applicazione del predetto principio a verificare che nel caso del Sig. Dulka sussistano i presupposti per l'equiparazione, salva comunque la verifica della idoneità dei brevetti in possesso dell'interessato ai fini dell'iscrizione nei registri in questione, verifica che, riguardando titoli professionali, spetta per competenza alla Regione.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo




M.C. Farina
VE Dulka.doc
13/11/2012

MODULISTICA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO TELEMATICO DELLA SUBACQUEA INDUSTRIALE PER IL LIVELLO INSHORE

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Generale

Modello di domanda di iscrizione al Repertorio Telematico
(art. 4 D.P. L.R. 21 aprile 2016 n.7 e art 4 D.P. n.31 del 7 dicembre 2018)

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative
Servizio VI – Politiche Giovanili – Occupazione
Giovanile –
Mobilità Nazionale e Transnazionale
Viale Praga, 29
90146 PALERMO
Servizio7diplav@regione.sicilia.it

Istanza di iscrizione al Repertorio Telematico della subacquea industriale
(L.R. n. 7 del 21 aprile 2016 e art 4 D.P. n.31 del 7 dicembre 2018)

Il/La sottoscritt
Codice Fiscale nat... a il
Residente in Via n.
c.a.p. ivi domiciliato/a oppure domiciliato/a
Via n. c.a.p. tel.
Cellulare e-mail
PEC

In possesso di idonea certificazione richiesta per l'iscrizione al Repertorio Telematico della subacquea industriale della Regione Siciliana (L.R. n.7 del 21 aprile 2016) per il livello
indicato dall'articolo 2, comma 1 della L.R. 7/2016, in possesso di titolo idoneo conseguito presso (1);
(2); (3); in data
che si allega in copia conforme all'originale

CHIEDE

Ai sensi della L.R. n.7 del 21 aprile 2016 e del D.P. n.31 del 7 dicembre 2018, di poter essere iscritto al Repertorio Telematico della subacquea industriale, tenuto da Codesto Assessorato, livello di Previsto dall'articolo 2, della L.R. 7/2016.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del dpr n. 445 del 28/12/2000) ai sensi e per gli effetti degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

DICHIARA

- di essere cittadino
- di essere residente a
- di essere domiciliato/a e/o di avere eletto il proprio domicilio in (specificare la voce di interesse)
- che l'allegata copia del titolo abilitativo per l'iscrizione al Repertorio Telematico della subacquea industriale rilasciato da In data è conforme all'originale.

Allega alla presente:

1) Diploma o attestato finale o licenza dell'esame di Stato, rilasciato esclusivamente da istituti statali o pubblici, ovvero centri di formazione professionale accreditati dalla Regione, a conclusione del ciclo di formazione acquisito al termine dei percorsi di cui alla L.R. n.7 del 21 aprile 2016 e D.P. n.31 del 7 dicembre 2018 e relativo ad uno dei livelli di qualificazione di cui all'art. 2 della Legge regionale 21 aprile 2016 n.7;

1A) Oververo attestato conseguito al termine di percorso formativo rilasciato presso da istituti statali o pubblici, ovvero centri di formazione accreditati da altra Regione, purché conforme ai criteri di controllo e vidimazione previste dalle relative norme e relativo ad uno dei livelli di qualificazione di cui all'art.2 della Legge regionale 21 aprile 2016 n.7;

1B) Oververo attestato formativo o altro documento costituente titolo rilasciato presso istituti statali o pubblici, ovvero centri di formazione professionale accreditati dallo Stato di appartenenza, attestante il conseguimento di qualifica professionale riconoscibile e relativo ad uno dei livelli di qualificazione di cui all'art.2 della Legge regionale 21 aprile 2016 n. 7 ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, purché conforme ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Per i titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n. 176, alla legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n. 106, è necessaria l'attestazione dell'autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla di autenticazione o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dall'istituto, centro o scuola presso cui è stato conseguito l'attestato formativo di conformità del percorso svolto agli standard di cui alla L.R. n.7 del 21 aprile 2016 e D.P. n.31 del 7 dicembre 2018 e nel rispetto del D.A. 2281 del 28 maggio 2019 emesso dall'Assessorato della Regione Sicilia dell'Istruzione e della formazione professionale nel quale vengono approvati gli standard formativi ai sensi del D.P. n.31 del 7 dicembre 2018, ove si dichiari espressamente la qualifica di appartenenza del richiedente tra le tre indicate dall'art.2 della legge 7/2016 e di conformità del percorso svolto agli standard di cui all'allegato 1;

2A) Oververo, per i titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale attestazione debitamente sottoscritta rilasciata dall'ente, centro, scuola o istituto che ha rilasciato il documento e ove si dichiari espressamente la qualifica di appartenenza del richiedente tra le tre indicate dall'art.2 della legge 7/2016 e di conformità del percorso svolto agli standard di cui all'allegato 1 riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, di conformità del percorso svolto agli standard di cui alla L.R. n. 7 del 21 aprile 2016 e D.P. n. 31 del 7 dicembre 2017 e nel rispetto del D.A. 2281 del 28 maggio 2019 emesso dall'Assessorato della Regione Sicilia dell'istruzione e della formazione professionale, nel quale vengono approvati gli

standard formativi ai sensi del D.P. n. 31 del 7 dicembre 2018 e che indichi distintamente le attività formative svolte (tran script) ed i tempi di fondo in conformità agli standard di cui all'allegato del D.P. n.31 del 7 dicembre 2018.

- 3) Con riguardo alla documentazione in oggetto, ad eccezione dei casi di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alla Legge 23 luglio 1980, n.512, alla legge 24 aprile 1990, n.106, dovrà essere attestata l'autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di autenticità o di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;
- 4) Log Book professionale che evidenzi l'effettivo svolgimento delle immersioni ed i relativi tempi di fondo di cui all'allegato al D.P. n. 31 del 7 dicembre 2018 e riconducibile ad una delle qualifiche di appartenenza del richiedente tra le tre indicate dall'art.2 della legge 7/2016 e di conformità del percorso svolto agli standard di cui all'allegato 1 e nel rispetto del D.A. 2281 del 28 maggio 2019 emesso dall'Assessorato della Regione Sicilia dell'Istruzione e della formazione professionale, nel quale vengono approvati gli standard formativi ai sensi del D.P. n.31 del 7 dicembre 2018;
- 5) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell'istante circa l'effettivo svolgimento delle attività didattiche, delle immersioni ed i relativi tempi di fondo in conformità agli standard di cui all'allegato al D.P. n.31 del 7 dicembre 2018 ove si dichiari espressamente la qualifica di appartenenza del richiedente tra le tre indicate dall'art.2 della legge 7/2016 e di conformità del percorso svolto agli standard di cui all'allegato 1 e nel rispetto del D.A. 2281 del 28 maggio 2019 emesso dall'Assessorato della Regione Sicilia dell'Istruzione e della formazione professionale, nel quale vengono approvati gli standard formativi ai sensi del D.P. n.31 del 7 dicembre 2018;
- 6) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell'istante relativa all'avvenuto svolgimento dei percorsi formativi relativi alle discipline di formazione trasversale come previsti dalla vigente disciplina ove si dichiari espressamente la qualifica di appartenenza del richiedente tra le tre indicate dall'art.2 della legge 7/2016 e di conformità del percorso svolto agli standard di cui all'allegato 1 e nel rispetto del D.A. 2281 del 28 maggio 2019 emesso dall'Assessorato della Regione Sicilia dell'Istruzione e della formazione professionale, nel quale vengono approvati gli standard formativi ai sensi del D.P. n.31 del 7 dicembre 2018;
- 7) Copia di documento d'identità personale in corso di validità;
- 8) Copia del libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979; Ovvero per i soggetti non residenti sul territorio nazionale certificazione di visite mediche

internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);

- 9) Ricevuta del versamento di € 50,00 da effettuare nel capitolo in entrata "7691, capo 15 rubrica 3 con codice finanziario E.3.01.02.01.999, al seguente IBAN IT6900200804625000300022099, indicando nella CAUSALE la richiesta di iscrizione al REPERTORIO TELEMATICO di cui all'articolo 4.6 della L.R. 07/2016 e dagli articoli 4.5 e 6 del D.P. n.31 del 7 dicembre 2018;
- 10) Fototessera in formato cartaceo ed elettronico;
- 11) Copia del Supplemento al certificato Europass indicato dall'articolo 1, comma 4 del D.P. n.31 del 7 dicembre 2018;
- 12) Copia della certificazione di "Primo Soccorso – Diver Medic" in corso di validità (Articolo 2, comma 5, L.R. 07/2016 e articoli 2 e 3 dell'allegato 1 al D.P. n.31/2018), solo per i richiedenti l'iscrizione ai livelli offshore all 1 punto 2 (b) e all 1 punto 3 (b) L.R. 07/2016.

Il/la sottoscritto/a dichiara di seguito la modalità prescelta per la consegna e/o trasmissione delle comunicazioni di interesse (barrare la modalità prescelta):

Ritira personalmente;

Consegna al Sig. munito di delega;

Per posta al seguente indirizzo:

Al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria:

Al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 5 marzo 2024.

Linee guida operative cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, denominata «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante le «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, concernente l'«Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale»;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, n. 144200, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale»;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 363, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante l'«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l'«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione,

riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;

Considerata la norma UNI 11366 «Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - Procedure operative»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, recante le «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa»;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, denominata «Legge-quadro in materia di formazione professionale»;

Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), recepita con decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta «direttiva *habitat*»);

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente il «Regolamento recante attuazione della direttiva 79/409/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che si integra all'interno delle disposizioni della direttiva *habitat*»;


Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 ottobre 2018, concernente la «Modifica dell'allegato III del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante: «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»»;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, di «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

Visto l'atto di indirizzo contenente le priorità politiche del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, approvato con decreto del Ministro n. 21 del 18 gennaio 2023;

Ritenuto opportuno perseguire obiettivi finalizzati al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare;

Vista la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge "SalvaMare")», in particolare, l'art. 7, rubricato «Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino» che ha disposto che «Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte dal personale del Sistema naziona-



le a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto»;

Considerato che il manuale del SNPA 94/2013 «Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di ISPRA e delle Agenzie ambientali» è stato redatto per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle agenzie ambientali, è rivolto agli operatori del sistema delle agenzie ambientali che svolgono attività subacquea di monitoraggio e controllo dello stato dell'ambiente, ed è stato realizzato al fine di individuare responsabilità, valutazione del rischio e conseguenti misure di prevenzione, ivi compresa l'addestramento e la formazione;

Acquisito il formale concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n. 2992 del 23 gennaio 2024;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) con nota prot. n. 138947 del 1° settembre 2023;

Sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto di cui alla nota prot. n. 17176 del 25 ottobre 2023;

Visti gli articoli 16, 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce le linee guida operative cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le procedure operative contenute nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, si applicano alle seguenti attività:

monitoraggio di elementi biologici, anche con utilizzo di strumentazione, quali foto, video, ecc. (es.: macroalghe, fanerogame, macroinvertebrati bentonici, pesci, coralligeno);

mappatura di fondali;

osservazione e misura di particolari situazioni ambientali (distrofia, anossia, proliferazione vegetativa, accumuli materiale, accumuli rifiuti solidi in mare (*marine litter*), ecc.);

posizionamento e manutenzione di attrezzature specialistiche per studi mirati dell'ambiente marino;

prelievi di campioni (sedimento, biota, ecc.);

valutazione specialistica dello stato ambientale marino;

ripristino, restauro di *habitat* bentonici.

2. Sono escluse le attività di natura tecnica, riconducibili al profilo di Operatore tecnico-subacqueo.

3. Restano escluse le operazioni di monitoraggio e studio in aree particolari al di fuori delle aree portuali in cui si presume una elevata e comprovata contaminazione di origine biologica e/o chimica.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano i seguenti acronimi e definizioni:

a) ISPRA: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

b) AA: agenzie ambientali;

c) OS: operatore subacqueo;

d) DPI: dispositivi di protezione individuali;

e) DL: datore di lavoro;

f) ECHM: *European committee for hyperbaric medicine*;

g) RSPP: responsabile del Servizio prevenzione e protezione;

h) RLS: rappresentate dei lavoratori per la sicurezza;

i) PDD: patologia da decompressione;

l) GAV: giubbotto ad assetto variabile;

m) Immersione in curva di sicurezza: per ogni profondità raggiungibile nel corso di un'immersione vi è un tempo massimo di permanenza per il quale non sono previste tappe di decompressione per poter risalire alla superficie senza incorrere in patologie decompressive, secondo il modello e il profilo decompressivo adottato. Un'immersione effettuata rispettando tali parametri, che non comporta quindi la necessità di effettuare soste durante la risalita, si definisce in «curva di sicurezza»;

n) Immersione fuori curva di sicurezza: quella che per la profondità e per il tempo di permanenza in im-



mersione, secondo il modello e il profilo decompressivo adottato, presuppone l'osservanza di soste decompressive durante la risalita verso la superficie; la profondità e la durata delle soste saranno in funzione del tempo trascorso alle diverse profondità, ad esempio considerata come trascorsa alla massima profondità (ad esempio tabelle U.S. Navy per le immersioni ad aria o NOAA per le immersioni NITROX), o alle diverse profondità se calcolata mediante algoritmi decompressivi implementati su strumenti (*computer*) subacquei o in *software* decompressivi per *personal computer*;

o) Immersione successiva o ripetitiva: quella effettuata dopo dieci minuti e nelle dodici ore o più (secondo le tabelle decompressive o gli algoritmi di calcolo decompressivo in *uso*) successive alla precedente immersione. Il tempo trascorso in superficie tra un'immersione e la successiva si chiama intervallo di superficie, e serve per il calcolo delle corrette procedure decompressive per una successiva immersione;

p) Dispositivi di protezione individuale in ambito subacqueo: secondo quanto definito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, i DPI in ambito subacqueo sono classificati in terza categoria (sezione G);

q) Emergenza: evento non prevedibile che mette in pericolo la salute e/o la sicurezza del subacqueo durante l'operazione subacquea.

Art. 4.

Obbligo di informazione

1. Il responsabile delle attività subacquee, individuato ai sensi dell'allegato al presente decreto, dovrà informare con congruo anticipo l'autorità marittima, nella cui giurisdizione ricade l'area interessata dai lavori subacquei, di ogni attività da intraprendere, comunicando, in particolare, le seguenti informazioni:

denominazione e recapito dell'ente organizzatore;

finalità delle attività che si intendono svolgere;

relazione tecnica sulle predette attività, con particolare riferimento al tipo di apparecchiature eventualmente impiegate;

indicazione dei mezzi nautici d'appoggio eventualmente impiegati e delle aree interessate dall'attività individuate secondo coordinate geografiche WGS84;

giorni ed orari delle attività;

numero dei partecipanti;

dichiarazione, a cura del responsabile dell'attività, da cui si evince che tutti i partecipanti hanno i previsti titoli/abilitazioni e sono coperti da polizza assicurativa in corso di validità;

nominativo e recapito del responsabile delle attività.

2. L'inizio e il termine dell'attività saranno comunicati via VHF, telefono od altro mezzo che ne assicuri la ricezione alla Sala operativa della Capitaneria di porto dell'area interessata, come ogni informazione relativa al verificarsi di qualsiasi situazione di emergenza/pericolo, anche se potenziale.

3. L'Autorità marittima può richiedere le integrazioni documentali necessarie per l'emanazione di ulteriori

provvedimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza della navigazione, mediante emanazione di ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 del Regolamento al Codice della navigazione.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Controllo e pubblicazione

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, oltre che nei rispettivi siti internet istituzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 5 marzo 2024

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

ALLEGATO TECNICO
PROCEDURE OPERATIVE

SEZIONE A

ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

Fermo restando gli obblighi in capo a tutte le figure individuate dal decreto legislativo n. 81/2008, lo schema organizzativo seguente definisce i compiti e le responsabilità dei soggetti e le loro specifiche funzioni. Per ogni operazione subacquea deve essere definita una catena di responsabilità e di compiti, come enunciata di seguito. Sono, quindi, individuate le seguenti figure:

datore di lavoro;

responsabile attività subacquee - dirigente;

capo missione;

operatore subacqueo;


assistente di superficie

Datore di lavoro

È responsabile di tutte le attività ed è garante della sicurezza delle attività subacquee.

Egli ha l'obbligo di nominare il dirigente e/o preposto responsabili delle attività subacquee, garantendo, inoltre, nell'ambito delle risorse disponibili, un adeguato supporto finanziario e materiale affinché l'attività subacquea possa svolgersi rispettando il dettato della normativa vigente e delle procedure operative.

Il datore del lavoro (DL) deve fornire tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei per lo svolgimento dell'attività e garantisce il mantenimento in efficienza mediante manutenzione programmata in accordo all'art. 77 del decreto legislativo n. 81/2008.



CAMERA DEI DEPUTATI N. 2751

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERGAMINI

Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche

(Presentata il 26 novembre 2014)

(pagina 03) in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:

- 1) **gli standard formativi stabiliti dall'International Diving Schools Association (IDSA)** che rappresenta l'unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell'IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
- 2) **gli standard operativi (dall'International Marine Contractors Association (IMCA))**, applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – procedure operative;
- 3) **gli Standard di sicurezza dell'Health and Safety Executive (HSE)** quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.

Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano

(Standard per scuole Full member IDSA)



IDSA: STANDARDS and PROCEDURES CHAPTER 2 – THE DIVER TRAINING STANDARDS



SECTION 1 - GENERAL

1.3 MINIMUM BOTTOM TIMES

TABLE 3: MINIMUM BOTTOM TIMES REQUIRED DURING AN IDSA TRAINING COURSE					
IDSA QUALIFICATION	Equipment	Depth in Metres of Sea Water	Total Bottom Time (Mins)	Minimum Number of Dives	
IDSA LEVEL 1 COMMERCIAL SCUBA DIVER	SCUBA	0 to 19	500	15	
	SCUBA	20 to 30 – See Note 1	150	5	
	TOTALS		650	20	
TOTAL BOTTOM TIME LEVEL 1 = 650 Minutes					
Note 1: At least 2 dives must be to the maximum depth of 30m.					
IDSA LEVEL 2 SURFACE SUPPLIED INSHORE AIR DIVER	LEVEL 1	SSDE	0 to 19	950 – See note 2	18
	PLUS	SSDE	20 to 30 – See Note 3	200	4
	TOTALS		1150	22	
TOTAL BOTTOM TIME LEVEL 2 = LEVEL 1 (650 Minutes) + LEVEL 2 (1150 minutes) = 1800 minutes					
Note 2: The duration of one dive must be for 180 minutes ± 10%.					
Note 3: At least 2 dives must be to the maximum depth of 30m.					
IDSA LEVEL 3 SURFACE SUPPLIED OFFSHORE AIR DIVER	LEVEL 2 PLUS	Wet Bell	0 to 29	150	5
		SSDE	30 to 39	160	5
		SSDE	40 to 50 – See Note 5	150	5
	TOTALS		460	15	
TOTAL BOTTOM TIME LEVEL 3 = LEVEL 2 (1800 Minutes) + LEVEL 3 460 MINUTES) = 2260 minutes					
Note 4: The Hot Water suit training may take place during either Surface Orientated or Wet Bell Dives. Each diver must make at least 3 dives of minimum duration 30 minutes using a Hot Water suit.					
Note 5: At least 2 dives must be made to the maximum depth of 50 metres.					
IDSA LEVEL 4 CLOSED BELL/MIXED GAS DIVER	LEVEL 3 PLUS	Divers must demonstrate their competence to dive in open water as a diver, rescue diver and bellman by completing:			
		<ul style="list-style-type: none"> (a) 24 bell lockouts as a diver (b) 24 bell lockouts acting as bellman (c) 5 simulated rescues of an incapacitated diver (d) 12 bell runs from deck chamber to deck chamber with full transfer under pressure. (e) Four chamber pressurisation and TUP checks (f) Four pre-dive bell checks (g) Safely and competently three bell bounce dives to depths of 55, 75 and 100 msw respectively. (h) A saturation dive from a living depth greater than 50 msw from which the student must complete two bell runs to a depth greater than 50 msw. The lockout for these bell runs should be at least 15 minutes for each diver on each occasion. (See Note). A simulated incapacitated diver rescue should be made during one lockout. 			
Note No specific bottom times are set for this standard.					



IDSA STANDARDS AND PROCEDURES
CHAPTER 4 – TRAINING ADMINISTRATION
SECTION 2 – EXPERIENCE ASSESSMENT



2.1.5 Experience required by Candidates before Assessment

Bottom time requirements are shown in Table 7, and the work experience required for each IDSA training standard in Appendices C to F

TABLE 6: BOTTOM TIMES REQUIRED BEFORE ATTENDING AN IDSA EXPERIENCE ASSESSMENT					
Notes:					
1. The Total Bottom Time and Minimum Number of Dives shown in this Table are TWICE those required during a training course.					
2. Recreational Diving Experience, cannot be counted towards the bottom time required for Level 1					
IDSA QUALIFICATION	Equipment	Depth in Metres of Sea Water	Total Bottom Time (Mins)	Minimum Number of Dives	
IDSA LEVEL 1 Commercial SCUBA DIVER	SCUBA	0 to 19	1000	30	
		20 to 30 – See Note 1	300	10	
		TOTALS	1300	40	
TOTAL BOTTOM TIME LEVEL 1 = 1300 Minutes					
Note 1: At least 4 dives must be to the maximum depth of 30m.					
IDSA LEVEL 2 SURFACE SUPPLIED INSHORE AIR DIVER	LEVEL 1 PLUS	SSDE	0 to 19	1900 – See note 2	36
			20 to 30 – See Note 3	400	8
		TOTALS	2300	44	
TOTAL BOTTOM TIME LEVEL 2 = LEVEL 1 (1300 Minutes) + LEVEL 2 (2300 Minutes) = 3600 Minutes					
Note 2: The duration of 2 dives must be for 180 minutes ± 10%.					
Note 3: At least 4 dives must be to the maximum depth of 30m.					
IDSA LEVEL 3 SURFACE SUPPLIED OFFSHORE AIR DIVER	LEVEL 2 PLUS	Wet Bell	0 to 29	300	10
		SSDE	30 to 40	320	10
			40 to 50	300	10
		TOTALS	920	30	
TOTAL BOTTOM TIME LEVEL 3 = LEVEL 2 (3600 Minutes) + LEVEL 3 (920) Minutes = 4520 minutes					
Note 4: The Hot Water suit training may take place during either Surface Orientated or Wet Bell Dives. Each diver must have made at least 6 dives of minimum duration 30 minutes using a Hot Water suit.					
Note 5: At least 4 dives must have been made to the maximum depth of 50 metres.					
IDSA LEVEL 4 CLOSED BELL/MIXED GAS DIVER	LEVEL 3 PLUS	Divers must demonstrate their competence to dive in open water as a diver, rescue diver and bellman by completing:			
Note No specific bottom times are set for this standard.	Notes				
	(a)	48 bell lockouts as a diver			
	(b)	48 bell runs acting as bellman			
	(c)	10 simulated rescues of an incapacitated diver			
	(d)	24 bell runs from deck chamber to deck chamber with full transfer under pressure.			
	(e)	8 chamber pressurisation and TUP checks			
	(f)	8 pre-dive bell checks			
	(g)	Safely and competently three bell bounce dives to depths of 55, 75 and 100 msw respectively.			
	(h)	2 saturation dives from a living depth greater than 50 msw from which the student must complete two bell runs to a depth greater than 50 msw. The lockout for these bell runs should be at least 15 minutes for each diver on each occasion. (See Note). A simulated incapacitated diver rescue should be made during one lockout.			



Reproducing the IMCA Logo

April 2013

IMCA is the international trade association representing offshore, marine and underwater engineering companies

It seeks to:

- strive for the highest possible standards with a balance of risk and cost in: health and safety; technology; quality and efficiency; environmental awareness and protection;
- achieve and sustain self-regulation in the industry;
- ease the free movement of equipment and personnel globally;
- achieve equitable contracting regimes;
- provide the framework for training, certification, competence and recruitment to support and sustain the industry globally;
- resolve industry issues; and
- promote co-operation across the industry.

Members include pipelay, heavy lift, diving, remotely operated vehicle, survey and offshore construction contractors, plus various contractors operating specialist marine equipment.

IMCA has two core activities in which all members participate:

- Competence & Training includes a comprehensive framework devoted to promoting safety by defining and encouraging training and competence in key safety-related positions.
- Safety, Environment & Legislation (SEL) includes monitoring national and international regulatory bodies, circulation of relevant information to members and advancement of industry positions where necessary

Members join in one or more technical divisions relevant to their own activities:

- Diving
- Marine
- Offshore Survey
- Remote Systems & ROV

IMCA works with a global focus, but also has regional sections covering the key offshore areas: Asia-Pacific, Central & North America, Europe & Africa, Middle East & India and South America.

IMCA has published substantial and comprehensive good practice guidance on marine operations based on its members' experience in a range of related areas. More details on specific activities are set out on these factsheets.

International Marine
Contractors Association
www.imca-int.com

Members are encouraged to use the IMCA logo in their corporate documentation – headed paper, brochures, websites, etc. – to demonstrate their membership of the Association.

Relevant artwork files are available on request from the secretariat. Please click [here](#) (or email info@imca-int.com) to request the files and see the Technical Details below.

Please also refer to the Wording and Usage section on permitted use and ways to avoid potential confusion when using the IMCA name and logo.

Technical Details

The IMCA logo will be provided as a JPEG or eps (Encapsulated PostScript) file that will work on both PC and Mac in RGB format (for web and screen use) and CMYK format (for print).

Colour references are as follows:

Dark blue:	Print	CMYK	C 100% M 69% Y 0% K 9%
		Pantone	661 C
	Screen	RGB	R 0 G 55 B 124
		HEX	00387D
		HSB	H 213° S 100% B 49%
Light blue:	Print	CMYK	C 33% M 3% Y 0% K 0%
		Pantone	291 C
	Screen	RGB	R 170 G 216 B 255
		HEX	AAD8FF
		HSB	H 208° S 33% B 100%



The design of the IMCA logo, adopted in 2002, aims to reflect the broad range of our activities. The globe denotes our status as an association representing contractors operating around the world. The wave at the top of the logo and the line at its base portray the range of subsea work carried out by our members, from the vessel operators active on and near the sea's surface through to the divers and ROVs working down to the seabed. The cog provides a strong link with the engineering base of members' and IMCA's work.

Our first preference is for the logo to be printed using dark blue and light blue against a white background (using the colour references above). When used against a darker or coloured background a version of the logo with the lettering and globe in white is also available. Here are two examples of acceptable usage:



If the logo is needed in other configurations e.g. black and white it can also be provided on request. The IMCA logo should always be shown in full and not distorted or re-coloured. Where possible, the space between the logo and any other graphic element should equal or exceed half the width of the capital M in the logo as shown below:





Wording and Usage

IMCA Member

IMCA encourages members to use the IMCA logo as a sign of their membership. Examples include company letterheads, brochures, exhibition stands and websites. When used in this way it should be accompanied by the word 'Member' or by the membership category, e.g. 'Contractor (Co) Member'. Here are some examples of 'IMCA Member' graphics available request from the secretariat.



In a similar way to the main IMCA logo, when these member logos are used, where possible, the space between the logo (for the bottom, this is the baseline of the bottom line of text) and any other graphic element should equal or exceed half the width of the capital M in the logo as shown below:



IMCA Approved or IMCA Recognised

The logo should not be used to imply approval or recognition of a company, course or individual:

- ◆ **Auditors:** There are no 'IMCA approved' auditors (see information note [IMCA D 10/10](#)), so anyone claiming to be one is making a false statement;
- ◆ **Contractors:** IMCA does not approve contractors and only undertakes audits of them in one specific circumstance, i.e. when they are applying for diving contractor membership. The only statement a contractor should make is 'IMCA member';
- ◆ **Training and certification:**
 - There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition – Trainee air diving supervisor, Trainee bell diving supervisor, Assistant life support technician and Diver medic. Each requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course. Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording 'IMCA Approved' or 'IMCA Recognised' in relation to these specific courses only
 - No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establishments should state 'IMCA Approved' or 'IMCA Recognised' in relation to any other course. IMCA has produced a variety of guidance documents on various topics, such as ROV training, high voltage training, etc. Where members offer courses run in line with such guidance, the following text may be used:
 - The following wording is acceptable where a course is being run in accordance with a specific IMCA guidance document:
*[COMPANY] is a Training Establishment (S²) member of IMCA [DIVISION] Division.
 Course content is in line with guidance document IMCA X XXX – [TITLE].*

Diver and Diving Supervisor Certification

This information note supersedes IMCA D 05/15 which is now withdrawn, and supplements section 5.1 of IMCA D 014 – *IMCA International Code of Practice for Offshore Diving*.

1 Diver Certificates

The following certificates are currently recognised by IMCA for offshore diving under the *IMCA International Code of Practice for Offshore Diving* (IMCA D 014):

Surface-Supplied Diver Certificates:

- ◆ Australian Diver Accreditation Scheme Part 3;
- ◆ Brazilian Curso de Especialização em Mergulho para Praças;
- ◆ Brazilian Curso Especial de Escafandria para Oficiais;
- ◆ Brazilian Curso Básico de Mergulho Raso Profissional:
 - Brazilian certificates to be supported by a Brazilian Navy stamped divers logbook;
- ◆ Canadian Category 1 Diver;
- ◆ Canadian Surface Supplied Mixed Gas Diver to 70m;
- ◆ Canadian Unrestricted Surface Supplied Diver to 50m;
- ◆ French Class 2 Mention A;
- ◆ India – Commercial Surface Supply Course, Kochi (*run from September 2002 to 12 January 2013*)¹;
- ◆ Netherlands Part 1 – Surface Dependent Diver (*issued up to 2002*)²;
- ◆ Netherlands Certificaat Duikarbeid Categorie B4²;
- ◆ New Zealand Construction Diver Part 3³;
- ◆ Norwegian NPD Surface Diver;
- ◆ Norwegian PSA Class 1 Surface Oriented Diver;
- ◆ South African Class II;
- ◆ Swedish B 50 Våtklocka (VK);
- ◆ TSA or MSC Basic Air Diving;
- ◆ UK HSE Surface Supplied Diving Top-Up;
- ◆ UK HSE Part I;
- ◆ UK Transitional Part I (issued between 1 July to 31 December 1981);
- ◆ IMCA Surface Supplied Diver:
 - Certificates issued with the approval of IMCA by KB Associates, following competence assessment of experienced surface supplied divers in accordance with IMCA D 26/01. This approval was given following a detailed review of assessment procedures. The organisation is required to inform IMCA before any assessments are performed
 - Certificates issued under the 'Verification of experienced ACDE surface supplied and bell divers' undertaken by The Ocean Corporation or KBA (Europe) with the approval of IMCA.

Closed Bell Divers Certificates:

- ◆ Australian Diver Accreditation Scheme Part 4;
- ◆ Brazilian Curso Especial de Mergulho Saturado:
 - Brazilian certificate to be supported by a Brazilian Navy stamped divers logbook;
- ◆ Canadian Category 3 Diver⁴;
- ◆ Canadian Bell Diver;
- ◆ French Class 3 Mention A;
- ◆ Netherlands Part 2 – Bell Diver (*issued up to 2002*)²;
- ◆ Netherlands Certificaat Duikarbeid Categorie C²;
- ◆ New Zealand Construction Diver Part 4⁴ Error! Bookmark not defined.;
- ◆ Norwegian NPD Bell Diver;
- ◆ Norwegian PSA Class 2 Bell Diver;
- ◆ South African Class 1;
- ◆ TSA or MSC bell diving;
- ◆ UK HSE Part II;
- ◆ UK HSE Closed Bell;
- ◆ UK Transitional Part II (issued between 1 July to 31 December 1981);
- ◆ IMCA Bell Diver:
 - Certificates issued under the 'Verification of experienced ACDE surface supplied and bell divers' undertaken by The Ocean Corporation and KBA (Europe) with the approval of IMCA.

¹ The Commercial Surface Supply Course run at Kochi, India, has ceased to be recognised by IMCA from 12 January 2013;

² Netherlands certificates changed with the introduction of the Arbeowet regulations (see information note IMCA D 05/03). The previous certificates 'Part 1' and 'Part 2' have been replaced by 'Category B' (Category B4 from 2012) and 'Category C' from January 2003;

³ New Zealand certificates have also changed, with those in use previously having been withdrawn. The above lists have been updated to show the new Part 3 and Part 4 certificates in the place of those previously recognised;

⁴ This list has been updated to remove Canadian Category 2 Diver – category 2 refers to a mixed gas diver who may have no training or experience in closed bell diving so is not considered an appropriate qualification.

For more details, please contact:

Peter.Sieniewicz@imca-int.com

Issue date:

November 2016

Document reference(s):

Diving Division

IMCA D 16/16

The information contained herein is given for guidance only and endeavours to reflect best industry practice.

For the avoidance of doubt no legal liability shall attach to any guidance and/or recommendation and/or statement herein contained.

Curso per Operatore Tecnico Subacqueo – validamecum del corso – 1° Edizione A.T. 2024



The International Marine Contractors Association
Represents offshore marine and underwater engineering companies

Carlyle House, 235 Vauxhall Bridge Road, London, SW1V 1EJ, UK
VAT Registration No: GB 65 333 9823

Tel: +44 (0) 20 7931 8171
Fax: +44 (0) 20 7931 8935

E-mail: imca@imca-int.com
Web: www.imca-int.com

Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers

Updated 25 May 2004

- ◆ High pressure breathing air compressor with necessary filtration package
- ◆ Low pressure breathing air compressor with receiver(s) and filtration
- ◆ Air purity testing equipment or certified confirmation of compressor purity
- ◆ Surface supplied dive panel for at least one working diver plus standby
- ◆ Hard wire diver communication system
- ◆ Bandmask equipment, such as KMB 18 or similar
- ◆ Helmet equipment such as KMB 17 or similar
- ◆ Two compartment chamber (fully outfitted)
- ◆ Launch and recovery system using winches and guide wires
- ◆ Diving basket outfitted to offshore standard
- ◆ Wet bell outfitted for two divers
- ◆ Hot water machine and hot water diving suits
- ◆ Variable buoyancy dry diving suits

6 The Assessors

At least two assessors must be involved and there should be two assessors for every 12 divers being assessed. The assessors need to meet the following minimum criteria.

- ◆ Should work mainly or exclusively for the assessing organisation. Alternatively if a regularly working offshore supervisor is used he should not be based in, or regularly work in, the geographical area in which the assessment is being carried out. He should have worked previously for the assessing organisation.
- ◆ Should not work regularly or have worked recently for the company providing the divers for assessment
- ◆ Must have a detailed technical knowledge of the parts of the assessment that they are to carry out
- ◆ Should work regularly for the assessing organisation.
- ◆ Should have previous experience of assessing personnel in a training (or similar) situation.

At least one of the assessors must also meet the following:

- ◆ Hold an IMCA/AODC Air Diving Supervisor certificate
- ◆ Have a number of years offshore experience both as a diver and as a supervisor

7 The Assessment

The assessment should be based upon the IDSA standards – modules A (Preparatory), C (standard surface supply) and D (deep surface supply).

IMCA do not require that the assessments meet all of the depth and/or time requirements of the IDSA standards as long as the various competences are assessed. IMCA does however require that the assessment meets certain minimum standards:

- ◆ Must take at least 6 full days with any refresher training, classroom lectures or similar in addition to this.
- ◆ Must be carried out in open water. Diving in a tank, pond etc is not acceptable.
- ◆ Each practical competency must be assessed on at least two separate occasions. If this is an in-water competence then this will require two separate dives.
- ◆ It is acceptable to combine more than one test of competency during the same dive however the specific competency can only be tested once during each dive.
- ◆ Theoretical competences must be tested by means of written test. Oral examination is not suitable.
- ◆ Two separate dives to a depth in excess of 30 metres using a wet bell must be undertaken. The diver must leave the wet bell for a sufficiently long time at this depth as to require decompression.



IMCA Minimum Criteria for Offshore Surface Supplied Diver Training

Offshore Surface Supplied Diver Training

Divers undertaking an offshore surface supplied diver training programme must undertake dives in a range of depths to the maximum depth of the qualification. Upon completion of the programme, they must be competent to operate safely as a surface supplied diver in an offshore environment. It is also expected that during training divers will undertake a variety of simple work tasks. The primary focus throughout the training programme, however, should be to ensure that the candidates can operate safely in a number of roles within a dive team including; tender, diver, standby diver and deck crew. In addition, they must be competent to undertake routine diving related rigging, both on the surface and underwater, by the end of their training.

As a minimum, any recognised programme that leads to an IMCA recognised offshore surface supplied diver qualification must include the following theoretical and open water practical training:

1 Surface Supplied Diving Equipment (SSDE)

- Theoretical instruction to ensure an understanding of the essential physics, physiology, practices and technology to be able to operate and dive safely in an offshore environment;
- Dives in a range of depths, both as a diver and standby diver, to a maximum depth of 50 metres and from a range of dive stations. The training must include operations from both a cage (dive stage) and wet bell.
 - Note: A diving basket fitted with a dome is not a wet bell. A wet bell requires a dome and main supply umbilical from the surface providing (as a minimum) air to a manifold inside the wet bell and diver excursion umbilicals terminated at the wet bell;
- Decompression dives utilising both in-water and surface decompression techniques;
- Safe preparation, operation and simple maintenance of a twin-lock decompression chamber;
- Safe operation and maintenance of equipment used to support offshore diving operations;
- Operate effectively as part of a diving crew on the surface during routine and emergency situations;
- Perform simple underwater tasks during diving operations. These tasks should include; rigging, survey and the use of simple power tools;
- As a minimum, complete first aid training to a recognised standard.

2 Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (Commercial SCUBA)

The minimum equipment configuration for commercial SCUBA is as follows: full-face mask, bail-out cylinder, switching block, lifeline and voice communications.

The following theoretical and practical training:

- Whilst working as part of a dive team, undertake familiarisation training in the use of commercial SCUBA including, pre-and post-dive procedures;
- Develop a solid understanding of the application, including practical experience, so that candidates understand the limits of SCUBA as a working technique in a range of depths to a maximum of 30 metres;
- Actions in the event of an underwater emergency when using SCUBA;
- An understanding of the limitations of SCUBA when used as a bailout on SSDE.

The minimum number of SCUBA dives required by IMCA to fulfil the training requirements is 10. Upon completion of the training, even if they do not receive a formal SCUBA qualification, students need to be able to demonstrate **competency** in the range of skills to support these training objectives. Additionally, it is accepted that some skills taught during the SCUBA phase of an SSDE programme may also be relevant during surface supply training.

It is for the diver training establishment to develop a programme that ensures that students gain mastery in all the required SCUBA diving skills.

IMCA's view still remains that SCUBA has inherent limitations and is not a suitable technique for offshore diving operations (see [IMCA D 033 - Limitations in the Use of SCUBA Offshore](#)).

Further details are available in the European Diving Technology Committee (EDTC) publication *Inshore and offshore diving industry personnel competence standards*.

IMCA Recommended Offshore Surface Supplied Diver Training Standard

IMCA's minimum criteria for surface supplied diver training can be met by observance of the current International Diving Schools Association (IDSA) Surface Supplied Offshore Air Diver (IDSA Level 3) training standard.

For more information, please contact Ali.Macleod@imca-int.com



IMCA Contact

Ali Macleod
Technical Adviser - Diving
Contact

Information Note Details

Published date: 24 March 2023
Information note ID: 1384

Dividing

Downloads

 [IMCA-InformationNote-1384](#)

IMCA's store terms and conditions (<https://www.imca-int.com/legal-notice/terms/>) apply to all downloads from IMCA's website, including this document.

IMCA makes every effort to ensure the accuracy and reliability of the data contained in the documents it publishes, but IMCA shall not be liable for any guidance and/or recommendation and/or statement herein contained. The information contained in this document does not fulfil or replace any individual's or Member's legal, regulatory or other duties or obligations in respect of their operations. Individuals and Members remain solely responsible for the safe, lawful and proper conduct of their operations.



[Home](#) » [Information Notes](#) » [Diver Training Certificates – IMCA Acceptance Criteria](#)

[Bookings Underwater Ship Husbandry Seminar, 10 October 2024, Singapore.](#)

Diver Training Certificates – IMCA Acceptance Criteria

IMCA recognises that professional divers are trained for a wide variety of purposes. IMCA will only accept training that is open to all and is directed towards the development of divers for offshore operations. IMCA will not recognise diver qualifications developed for other purposes e.g., military diver training.

The acceptance criteria for diver training certificates to be recognised by the International Marine Contractors Association (IMCA) for offshore diving under [IMCA D 014 – IMCA International Code of Practice for Offshore Diving](#) are as follows:

1. An independent national health and safety regulator must oversee and inspect the health and safety regime operating within the diver training school.
2. There must be credible independent government or government appointed oversight of the training regime for the qualification with a single point of contact. In some cases, this may be the independent national health and safety regulator if it possesses the necessary competence.
3. The independent government or government appointed bodies must undertake regular inspections/audits of all diver training schools delivering recognised offshore diver training. Competent inspectors/auditors must be satisfied that:
 - Course syllabuses for offshore diver training are appropriate, followed, and delivered in full;
 - Training staff are qualified and competent to teach and assess the offshore diver training courses run by the schools safely, correctly, and to the required standard;
 - Suitable safe systems of work are followed during the course of training activities;
 - The training sites, facilities, and equipment provided by the diver training schools are fit for purpose and safe to use. [All diving equipment used for the training of offshore divers should meet the requirements contained within relevant IMCA Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note \(DESIGN\) documents.](#)
 - The diver training schools have suitable arrangements and sufficient trained staff in place to respond effectively to foreseeable diving and non-diving emergencies (emergency response plans).
4. The diver training certificates must be issued by the national government or government appointed agency (the certifying organisation), not the training facility and be verifiable.
5. For surface supplied diver training, the training must cover the minimum training requirements as set out by IMCA (see [Information Note No. 1384 – IMCA Minimum Criteria for Surface Supplied Diver Training](#)).
 - Note: IMCA's minimum criteria for surface supplied diver training can be met by observance of the current International Diving Schools Association (IDSA) Surface Supplied Offshore Air Diver (IDSA Level 3) training standard.
6. For saturation diver training, the training must cover the minimum course requirements contained in the current International Diving Regulators and Certifiers Forum (IDRCF) document entitled *Closed bell diver training*.
7. The certifying organisation must either:
 - Be a member of the IDRCF; or
 - Be a member of another international commercial diver training standards organisation recognised by IMCA; or
 - Be recognised by IMCA itself.

Notes:

1. In-water diver training schools intending to teach courses leading to qualifications recognised solely by IMCA will need to be successfully audited by IMCA prior to recognition of the qualification and periodically thereafter.
2. IMCA has made some special diver certification arrangements for unregulated areas of the world (see [IMCA Information Note No. 1394 – Diver and Diving Supervisor Certification](#)).
3. Not all the qualifications listed within [IMCA Information Note No. 1394 – Diver and Diving Supervisor Certification](#) may be recognised in all countries of the world. In regulated areas of the world, national legislation may specify the need for persons to hold particular diver training certificates before they can be permitted to work as commercial divers on diving projects. Such national legislative requirements must always be observed.

Revocation of IMCA recognition

IMCA reserves the right to suspend or withdraw its recognition of a diver training qualification at any time and the single point of contact will be informed. Examples of reasons IMCA may decide to revoke recognition of a diver training qualification include, but are not limited to:

- Changes to a training regime that in IMCA's opinion make the training/qualification unsuitable.



[Home](#) » [Certification & Training](#) » [Diving Personnel Certification](#)

Diving Personnel Certification

IMCA publishes a variety of guidance documents on diving-related training, to help ensure diving contractors can recruit, train and retain the skilled people they need. However, our direct role in the certification of diving personnel is restricted to a small number of positions, as detailed below.

Certificates directly issued by IMCA

The IMCA Offshore Diving Supervisor and Life Support Technician certification schemes each require candidates to:

- attend and pass a preparatory training course
- undertake practical on-the-job development as a trainee diving supervisor or assistant LST and
- pass a final written examination set by IMCA

prior to certification by IMCA as an IMCA Diving Supervisor or IMCA Life Support Technician (LST).

Administrative Contact

IMCA Accreditation & Certification Team

[Contact](#)

Diving Contact

IMCA Communications Team

[Contact](#)

A scheme for accreditation of diving system inspectors is currently in development.

There are no other diving certificates directly issued by IMCA.

The IMCA diving supervisor and IMCA LST certificates do not represent a guarantee of competency. They simply confirm that the bearer is considered by IMCA to have fulfilled the training requirements of the certification scheme and successfully passed the relevant IMCA examination(s).

Certified diving supervisors are required to undertake continuing professional development (CPD), with an IMCA Diving CPD app available for this purpose.

IMCA approves a number of preparatory courses in relation to its certification schemes, with further details available in the course directory.

[Diver & Diving Supervisor Certification \(1394\)](#)

[Diving Supervisors](#)

Life Support Technicians

Accredited Diving Systems Inspectors

Continuing Professional Development (CPD)

Dive Technicians (D 001)

DMAC Diving Medicine Courses

Approved Training Course Directory

IMCA Recognition of Initial Diver Training Certificates

IMCA guidance recognises selected initial diver training certificates (both surface supplied and closed bell) for areas of the world not already covered by regulatory restrictions.

For diving under the *IMCA international code of practice for offshore diving*, IMCA only recognises the diver (and diving supervisor) training certificates listed in the current version of the IMCA Briefing Note entitled *Diver and diving supervisor certification*. No other initial diver training certificates are currently recognised by IMCA.

The association does not approve or otherwise recognise individual diver training establishments or initial diver training courses.

The following documents, which are available in our publications section, set out the criteria used for by IMCA identifying appropriate certification and training.

- [Information note 799](#) – *Competence assessment of experienced surface supplied divers*
- [Information note 1384](#) – *IMCA minimum criteria for surface supplied diver training*
- [Information note 1385](#) – *Diver training certificates – IMCA acceptance criteria*

In regulated waters, more restrictive lists of certificates accepted by regulatory authorities may apply.

Diver Medics

IMCA permits training providers teaching IMCA-approved diver medical technician (DMT) courses and [DMT refresher](#) courses to issue IMCA-recognised diver medic certificates to suitably qualified diving personnel who attend and pass these IMCA-approved courses. It is emphasised that the Association approves only the courses and not the training establishments themselves nor the competence of those who have attended the courses.

Medical Examiners of Divers and Diving Medical Physicians

IMCA does not approve or certify diving doctors and refers to the independent DMAC scheme for approval of training courses in diving medicine.

Diving System Inspectors

A scheme for accreditation of diving system inspectors, resulting in IMCA ADSI certification is currently in development. Experienced personnel were able to apply for accreditation during 2022 and the first certificates have been issued. These individuals will be able to supervise trainees working towards accreditation once the full scheme launches later in 2023.



You are here: Home > Members > Full Members

Full Members

Diver training

Belgium	SUB AKVO
Egypt	Arab Academy for Science & Technology & Marine Transport
Egypt	Middle East for Commercial Diving (MECD)
Egypt	Egyptian International Diving School (EIDS)
Finland	Luksia
France	Ecole Nationale des Scaphandriers
Ireland	The Irish Navy Diving School
Italy	Centro Studi C.E.D.I.F.O.P.
Morocco	Centre Méditerranéen de Plongée Professionnelle (C.M.P.P)
Netherlands	Foundation NOK
Norway	Norwegian School of Commercial Diving (NYD)
Norway	Western Norway University of Applied Sciences, Diver Education
Poland	OSNZ FROG
Spain	Oceanos Escuela de Buceo Profesional SL
Sweden	Yrigo-Commercial Diving School

Specialist Diving Training

Singapore	KBA Training Centre Pte Ltd
U.K.	Interdive Services

NOTE : Only Full Members - Diver Training are allowed to issue Diver Training Qualification Cards

Full Members

Associate Members

Affiliate Members

Industrial Membership

Reciprocal Membership



INTERNATIONAL DIVING SCHOOLS ASSOCIATION

This is to certify that
CEDIFOP

*Has qualified for acceptance as a Full Member : Diver Training,
in accordance with the Regulations of the Association, & is hereby
authorised to teach modules Level 3 as set out in the
Association's Diver Training Standards*

IDSA reference number FF24



SIGNATURE

Chairman
The International Diving Schools Association

28 February 2025

EXPIRES

IDS A 2022/024 – April 2022

List of Equivalence - Equivalent National Standard & taught by IDS A Members

This list is made with the cooperation of IDS A-members.

Always check the information of authorities before starting to work in another country.

Only students of a training done during full membership can apply for IDS A Qualification

Card – For verification of authenticity please check [IDS A Register](#)

Country / IDS A Member	IDS A LEVEL 1 Commercial SCUBA Diver	IDS A LEVEL 2 Surface Supplied Inshore Air Diver	IDS A LEVEL 3 Surface Supplied Offshore Air Diver	IDS A LEVEL 4 Closed Bell Mixed Gas Diver
AUSTRALIA				
Equivalent National Standard Ref ADAS See Note 4	Part 1		Part 3	Part 4
BELGIUM				
Equivalent National Standard	Beroepsduiker SCUBA Cat A 1-3	SSE Inshore Cat B1-2 OOW - SYNTRA	SSE Offshore Cat B 3-4	
Syntra-AB	Combined with Level 2 See Note 1	YES	YES	
SAB Diving	YES	YES	YES	
CANADA				
Equivalent National Standard Ref DCBC See Note 4	Unrestricted SCUBA	Unrestricted SCUBA Plus Restricted Surface Supplied Diver	Unrestricted Surface Supplied Diver to 50m + Unrestricted SCUBA	Bell Diver
DENMARK				
Equivalent National Standard	National SCUBA Diver		Surface Supplied Diver to 50m	
Egypt				
Equivalent National Standard	Commercial SCUBA Diver	Inshore Surface Supply Diver	Offshore Surface Supply Diver	
Arab Academy for Science & Technology & Marine Transport	YES	YES		
Egyptian International Diving School (EIDS)	YES	YES	YES	
Middle East for Commercial Diving (MECD)	YES	YES	YES	
Estonia				
GT Corporation SE				
Faroe				
Faroe Dive				
FINLAND				
Equivalent National Standard	National SCUBA Diver	National Surface Supply Diver – 50m		
Luksia	Combined with Level 2 See Note 1	YES		
FRANCE				
Equivalent National Standard	Class 1 Mention B		Class 2 Mention A	Class 3 Mention A
Ecole Nationale des Scaphandriers	YES		YES	

IDS A List of Equivalence April 2022

Country / IDSA Member	IDSA LEVEL 1 Commercial SCUBA Diver	IDSA LEVEL 2 Surface Supplied Inshore Air Diver	IDSA LEVEL 3 Surface Supplied Offshore Air Diver	IDSA LEVEL 4 Closed Bell Mixed Gas Diver
<u>Centre Activités Plongée de TREBEURDEN</u>	YES		YES	
Hungary				
<u>Búvár KF</u>				
Ireland				
National Standard – QQI	QQI Level 6 Commercial SCUBA Diver to 30 m	QQI Level 6 Surface Supplied Diving (Inshore) to 30m		
<u>The Irish Navy Diving School</u>	YES	YES	YES	
<u>Irish Sea Fisheries Board (BIM)</u>	YES	YES		
ITALY				
<u>Centro Studi C.E.DI FO.P</u>	YES	YES	YES	
Kuwait				
<u>IDEA Kuwait</u>				
Latvia				
<u>Daivtechnoserviss</u>				
<u>Liepaja Maritime College</u>				
Mexico				
<u>Instituto De Buceo Comercial Techdiving A.c.</u>	YES	YES	YES	
Montenegro				
Equivalent National Standard Ref: 04-5-42/2015 Ref: 023-317/2016-9 Ref: 023-478/2015-14	Professional a he/she dive leader in tourist recreational level 3	Professional a he/she diver on construction and metal underwater works level 2	Professional a he/she diver underwater deminer level 2	
<u>Regional Diving Centre for Divers Training and Underwater Demining</u>	YES	YES	YES	
MALAYSIA				
Equivalent National Standard Ref CDN vers 2/11/2021	Restricted commercial SCUBA diver (inshore) 30m level 1	Restricted Surface Supplied Air Diver 30m (inshore) level 2	ASNT NDT Inspection Diver Level 1 and 2	
<u>Divestuff SDN BHD</u>	YES	YES	YES	
MOROCCO				
Equivalent National Standard	Class 1 Mention A or B	Class 1 Mention A	Class 2 Mention A	
<u>Centre Méditerranéen de Plongée Professionnelle (C.M.P.P.)</u>	Combined with Level 3 See Note 1	Combined with Level 3 See Note 1		
NETHERLANDS				
Equivalent National Standard	Certificate A3	Certificate B3	Certificate B4	Certificate C
<u>Foundation NOK</u>	Combined with Level 3 See Note 1	Combined with Level 3 See Note 1	YES	
NEW ZEALAND				
Equivalent National Standard See Note 4	Part 1		Part 3	Part 4

IDSA List of Equivalence April 2022

Country / IDSA Member	IDSA LEVEL 1 Commercial SCUBA Diver	IDSA LEVEL 2 Surface Supplied Inshore Air Diver	IDSA LEVEL 3 Surface Supplied Offshore Air Diver	IDSA LEVEL 4 Closed Bell Mixed Gas Diver
NORWAY				
Equivalent National Standard	Labour Inspection Authority (LIA) Level A Inshore SCUBA	Norwegian Labour inspection Authority Level B	Petroleum Safety Authority (PSA) Part 1: Surface orientated Diver North Sea Offshore LIA Level B: Surface Orientated Diver Inshore	NPD Bell Diver
Norwegian School of Commercial Diving (NYD)	YES	Combined with Level 3 See Note 1	YES	
Western Norway University of Applied Sciences, Diver Education	YES	YES	YES	
SAUDI ARABIA				
Equivalent National Standard	Commercial SCUBA Diver Modules A&B	Commercial Supplied Inshore Air Diver Modules A, B & C		
Hasco Group – Port Academy for Maritime & Technical Studies	YES	YES		
SCOTLAND				
Namaka Subsea LTD				
SOUTH AFRICA				
Equivalent National Standard See Note 4	Class 4	Class 3	Class 2	Class 1
SPAIN				
Equivalent National Standard	Bussejador Petita Profunditat 30m		Bussejador Mitjana Profunditat SSD 50m & Wet Bell	
Oceanos Escuela de Buceo Profesional SL	YES	YES	YES	
SWEDEN				
Equivalent National Standard	Diver Certificate S30 and A40	Diver Certificate H30 and B50	Diver Certificate B50 with Wet Bell	Diver Certificate C
Swedish Armed Forces Diving and Naval Medicine Centre	YES	YES		
Yrgo-Commercial Diving School	YES	YES	YES	
SWEDEN/Armed Forces Diving & Naval medicine Centre				
IDSA Level; taught	Combined with Level 2 See Note 1	YES		
Equivalent National Standard	Diver Certificate A	Diver Certificate B	Diver Certificate C Wet Bell 60m	
UK – PRE APRIL 1998				
Equivalent National Standard See Note 3	HSE Part 4	HSE Part 3 Plus Task Training module	HSE Part 1	HSE Part 2
UK – Post April 1998				
Equivalent National Standard See Note 3	HSE SCUBA	HSE SCUBA Plus HSE Surface Supply Plus Tools Training module.	HSE SCUBA Plus HSE Surface Supply Plus Tools Training module Plus Surface Supplied Top Up	HSE Closed Bell

IDSA List of Equivalence April 2022

Country / IDSA Member	IDSA LEVEL 1 Commercial SCUBA Diver	IDSA LEVEL 2 Surface Supplied Inshore Air Diver	IDSA LEVEL 3 Surface Supplied Offshore Air Diver	IDSA LEVEL 4 Closed Bell Mixed Gas Diver
U.A.E.				
Atlantis Marine Services LLC				
Divetech Underwater Services				
Integrated Subsea Engineering & Services LLC				
HHA Diving Services LLC				
JVS Diving and Marine Services LLC				
Techno Marine Diving Services LLC				
Aqua Subsea Diving Services LLC				
Atlantis Marine Services LLC				
Divetech Underwater Services				
Ukraine				
Pidvodni Technologi				
USA				
Equivalent National Standard		American National Standard for Divers - ANSI/ACDE-01-2015 (USA)	ADCI International Endorsement Surface Supplied Diver to 50m + HSE Commercial SCUBA	
Barbara City Colleg				
BG Dive Solutions Ltd				
Divers Institute of Technology	YES		YES	
The Ocean Corporation				

Also check regularly the [HSE list](#)

Notes:

1. Not taught as a separate course.
2. Currently the Training Programmes of the members of the Association of Commercial Diving Educators (ACDE) meet the ANSI Standards, and students are eligible for IDSA certification once they have achieved the necessary authenticated in-water experience.
3. The Task Training Module must cover the requirements for Task Training contained in the IDSA Level 2 Standard.
4. Subject to confirmation
5. Generally the high standards cover all those below, i.e. the award of IDSA Level 3 is conditional upon the diver having qualified Levels 1 & 2 previously.

IDSA List of Equivalence April 2022

